

STATUTO

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PERSONE DOWN Palermo ODV
Costituzione-Sede-Durata-Aderenti-Volontari-Attività di
volontariato

Articolo 1

È costituita l'Organizzazione di volontariato denominata Associazione Famiglie Persone Down Palermo ODV.

L'Associazione adotta la qualifica e l'imprimatur ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza, e in ogni comunicazione o manifestazione esterna della medesima, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, nel rispetto delle leggi che regolano il Terzo settore e le Organizzazioni di volontariato.

L'Organizzazione svolge primaentemente la propria attività nell'ambito e sul territorio della Regione Sicilia e non ha scopo di lucro, persegue finalità umanitarie, civiche, solidaristiche e di utilità dell'Associazione, ha struttura democratica, cariche elettive e gratuite e ha durata illimitata.

L'Associazione ha sede legale in Palermo, Via Riccardo Da Lentini, 12/14/16, o successivamente dove stabilito dall'assemblea degli associati e potrà istituire proprie delegazioni e sezioni nell'ambito della Regione Sicilia e nel territorio Nazionale.

Il numero degli associati/aderenti dovrà rispettare il numero minimo stabilito dalle leggi in vigore (si consideri art. 32 comma d. lgs 117/17) mentre il numero massimo sarà illimitato; se il numero degli associati/aderenti diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, essa deve essere integrata entro un anno.

Il volontario è una persona che per sua libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune tramite l'Organizzazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività di volontariato non può essere occasionale e i volontari, saranno iscritti in un apposito registro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo o di altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Organizzazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per

1000 *A² R²* 11313
7541

L'attività promossa, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione stessa. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario: le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 17 comma 4 d. Lgs 117/17. Non si considera volontario l'Associato che occasionalmente coadiuva gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni.

Statuto e regolamenti

Articolo 2

L'Organizzazione si basa ed è disciplinata dal presente Statuto e dai principi generali del nostro ordinamento giuridico e si attiene a criteri di assoluta trasparenza amministrativa e ai principi costituzionali.

Eventuali regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto, saranno redatti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea degli associati, senza che ciò determini modifica dell'atto costitutivo.

Tutti i regolamenti così adottati vincolano alla loro osservanza tutti gli associati e costituiscono la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.

Interpretazione dello Statuto e riferimenti legislativi

Articolo 3

L'Organizzazione è un'istituzione autonoma e unitaria, libera, amprofessionale, apolitica, ed è regolata dalle norme del presente Statuto inteso secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

L'Organizzazione è amministrativamente indipendente ed è diretta democraticamente attraverso gli organi associativi.

Le normative di riferimento sono più in generale: artt. 2, 3, 4, 9, 13, 118 della Costituzione, la Legge 106/2016, il decreto legislativo 117/2017 ed i decreti integrativi, correttivi e attuativi a quanto facenti riferimento e/o collegati, e per ratio giuridica, il Titolo II Capo II, articoli 16 e seguenti del Codice Civile nonché tutte le leggi di settore nazionali e regionali vigenti nel tempo che fanno riferimento al Terzo settore e al volontariato.

Ricorrendo l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), titolo VI del D.Lgs 117/17, l'Associazione potrà inserire l'acronimo ATS nella denominazione sociale.

Finalità dell'Organizzazione

Articolo 4

Attività di interesse generale e attività diverse

Scopo dell'Organizzazione è il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità dell'Associazione, prevalentemente nell'ambito del

territorio della regione siciliana e con particolare attenzione al territorio in cui l'Organizzazione ha sede, tramite lo svolgimento in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del d. lgs. 117/17, nonché delle attività secondaria e strumentali alle prime, nel rispetto dell'articolo 6 del d. lgs. 117/17, secondo i limiti e i criteri definiti dallo specifico decreto del Ministero dell'economia e delle finanze:

interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 8 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; (lettera a, articolo 5, D. Lgs. 117/17);

interventi e prestazioni sanitarie; (lettera b, articolo 5, D. Lgs. 117/17);

prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; (lettera c, articolo 5, D. Lgs. 117/17);

attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche di tipo sportiva dilettantistica; (lettera d, lettera c, art. 5, D. Lgs. 117/17);

interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; (lettera e, articolo 5, D. Lgs. 117/17);

interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; (lettera f, articolo 5, D. Lgs. 117/17);

formazione universitaria e post-universitaria; (lettera g, articolo 5, D. Lgs. 117/17);

ricerca scientifica di particolare interesse sociale; (lettera h, articolo 5, D. Lgs. 117/17);

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (lettera i, articolo 5, D. Lgs. 117/17);

formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto

della povertà educativa; (lettera i, articolo 5, D. Lgs. 117/17);

agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; (lettera n, articolo 5, D. Lgs. 117/17);

beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 18 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 C.T.S.; (lettera u, articolo 5, D. Lgs. 117/17);

promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza o della difesa non armata; (lettera v, articolo 5, D. Lgs. 117/17);

promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 C.T.S., promozione della pari opportunità o delle iniziative di aiuto reciproco; (lettera w, articolo 5, D. Lgs. 117/17);

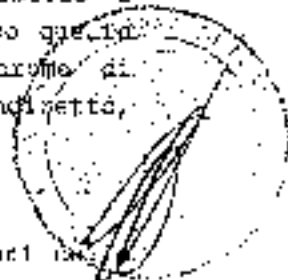
riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z, articolo 5, D. Lgs. 117/17).

L'Organizzazione ha il principale scopo, di operare a favore delle Persone Down e delle Loro Famiglie, unitamente ad altre disabilità intellettive che si riconoscono negli scopi del seguente Statuto. Di riunire e coadiuvare le stesse, di svolgere percorsi finalizzati all'inserimento scolastico e sociale della Persona Down, a tutti i livelli incluso quello lavorativo, di contribuire allo studio della Sindrome di Down; tutto ciò senza fine di lucro, anche indistinto, esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

A tale scopo l'Organizzazione si prefigge di attuare:

Attività Sociali

- a) intervenire al più presto possibile presso genitori di persone con Sindrome di Down, unitamente ad altre disabilità intellettive, per consigliarli, alleviarne l'onere psicologico, favorire il processo di accettazione dei loro figli, anche attraverso l'analisi e l'intervento precoce, avvalendosi di consulenze e dell'apporto di professionisti;
- b) promuovere gli incontri tra genitori al fine di scambiare idee ed esperienze e coordinare le attività;
- c) promuovere l'aspetto formativo e la realizzazione di una sfera di autonomia personale e sociale dei soggetti con Sindrome di Down, unitamente ad altre disabilità intellettive, anche mediante l'organizzazione di corsi di formazione per operatori, persone down e genitori degli stessi. Attivare laboratori di danza, teatro, informatica, pittura, autonomia e di quanto altro possa concorrere alla realizzazione dello scopo dell'Associazione;
- d) promuovere ricerche, anche attraverso l'istituzione di



borsa di studio, per il reperimento di ulteriori o migliori informazioni per la ricerca a punto dei programmi più idonei per lo sviluppo delle potenzialità neurologiche, mentali ed espressive delle persone Down, unitamente ad altre disabilità intellettive;

e) facilitare l'indispensabile e profondo inserimento ed integrazione delle persone con Sindrome Down, unitamente ad altre disabilità intellettive, nelle scuole primarie, secondarie e di ogni altro grado, nei modi e nelle forme più adatte al conseguimento degli scopi di cui al punto c, ma senza trascurare lo studio di forme e metodologie di formazione complementari e alternative, che possano rivelarsi più rispondenti al conseguimento degli scopi citati;

f) promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire l'inclusione di tutte le persone con Sindrome di Down, unitamente ad altre disabilità intellettive, nel percorso sociale e nel mondo del lavoro nel rispetto dei diritti dell'uomo tutelati dalla Costituzione;

g) promuovere o collaborare all'istituzione e alla gestione di case famiglia;

h) creare una rete di consulenti, formata da medici, operatori sanitari e sociali, interessati ai problemi della Sindrome Down, unitamente ad altre disabilità intellettive, come atto preliminare, per conseguire una migliore assistenza medica generale e favorire la formazione e l'aggiornamento di operatori sanitari e sociali;

i) diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutte le persone con Sindrome di Down, unitamente ad altre disabilità intellettive, ed adoperarsi per l'applicazione delle leggi esistenti o la promozione di nuove, più rispondenti alle loro esigenze e a quelle delle loro famiglie;

l) tenere i contatti con le Associazioni/Organizzazioni (nazionali ed estere) che si occupano dei problemi di persone con disabilità per coordinare le attività di rivendicazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica o per scambiare informazioni utili relative alle attività svolte;

m) patrocinare, promuovere e curare qualsiasi iniziativa ed attività che sia ritenuta dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea degli Associati opportuna per reperire i mezzi occorrenti e comunque per perseguire gli scopi anzidetti.

Tutte le attività sono finalizzate a migliorare la qualità di vita, materiale e psicologica dei soggetti con S.D. all'insegna di principi etici, di solidarietà e di sussidiarietà;

n) acquistare, noleggiare, gestire e curare la manutenzione

di mezzi per il trasporto delle persone disabili o comunque quanto altro possa essere utile per le attività progettuali ed istituzionali promosse dall'Associazione;

e) promuovere iniziative mediante l'organizzazione di corsi di formazione e informazione, riqualificazione, aggiornamento del personale in qualsiasi modo impiegato nelle attività atte a favorire l'inclusione della persona con sindrome di Down, unitamente ad altre disabilità intellettive, nella società e nel mondo del lavoro nel rispetto dei diritti dall'uomo tutelati dalla Costituzione;

f) organizzare e gestire centri di aggregazione a favore di disabili con sindrome di Down ed in particolare comunità alloggio/gruppi appartamento, comunità socio riabilitativa, residence protette, centri diurni socio-educativi e/o riabilitativi, nonché le attività del "Durante Noi" e le azioni previste nella normativa che afferisce al "Dopo di Noi".

Attività culturali

a) offrire opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita culturale alle persone con disabilità;

b) organizzare seminari, mostre, convegni, corsi di istruzione, qualificazione e riqualificazione ed a tal fine chiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni a privati e ad enti competenti;

c) favorire incontri, seminari, tavole rotonde a cui potranno prendere parte anche i non associati;

d) partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita delle comunità locali;

e) organizzare e gestire attività ludico ricreative a favore di soggetti disabili e/o svantaggiati;

f) Organizzazione e realizzazione di campus e di scambi giovanili nazionali e internazionali;

g) Promuovere e gestire l'attuazione di itinerari, visite guidate, elaborazione di materiale didattico, illustrativo, editoriale ed audiovisivo, nonché ricerche e conoscenze rivolte ai singoli cittadini, scuole, enti pubblici e privati, associazioni ed a chiunque altro ne faccia richiesta.

Attività sportive dilettantistiche

a) promuovere lo sviluppo dello sport, organizzando attività sportive, competitive e non ed ogni altra attività connessa e avviando protocolli d'intesa e collaborazioni con Associazioni sportive riconosciute dal CONI e dalla FISDIR (Federazione Italiana Sport Disabili Intellettivi e Relazionali sul territorio regionale);

b) organizzare attività motoria, espressiva, comunicativa, favorendo l'educazione sportiva anche nelle scuole;

c) organizzare gruppi sportivi delle singole specialità aderendo alle relative federazioni;



di proporre lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva collettivistica, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività destinate sia a soggetti normodotati che con disabilità fisica e relazionale, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e dei beneficiari. Per il miglior raggiungimento degli scopi associativi, l'associazione potrà tra l'altro svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica dello sport. L'associazione accetta incondizionatamente tutte le disposizioni normative delle Federazioni del C.O.N.I. o dell'Ente di Promozione riconosciute dal C.O.N.I. a cui intenderà affiliarsi e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni stesse o l'Ente dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che la autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Attività Ambientali/Patrimonio Culturale e paesaggio

- a) organizzare escursioni guidate ad aree protette e sui percorsi naturalistici;
- b) promuovere e sviluppare l'educazione ambientale ed ecologista;
- c) progettare e realizzare mostre o aree a carattere espositivo e a carattere fotografico, naturalistico, ambientale, culturale e paesaggistico;
- d) organizzare iniziative di conoscenza, valorizzazione, protezione dell'ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio.

Mezzi e Metodologie

Articolo 5

L'organizzazione si prefigge di raggiungere gli scopi associativi tramite la realizzazione di iniziative per la promozione dell'attività lavorativa, dell'integrazione e dell'inclusione sociale, in particolare tramite i seguenti mezzi e metodologie:

- * Centri di ascolto a livello territoriale, centri di socializzazione, supporto e gruppi di auto-aiuto e qualsiasi altro mezzo di assistenza e di promozione della persona, proposti e curati direttamente dall'Organizzazione, in conformità alle leggi vigenti;
- * Iniziative per il sostegno ai nuclei familiari mediante la promozione ed il rispetto dei diritti della famiglia, l'educazione al dialogo e alla valorizzazione della libertà e della piena realizzazione umana e sociale di ogni singolo componente;
- * Esperienze di vita comunitaria per gruppi di famiglie aperte a nuove forme di accoglienza e di promozione umana e sociale della persona Down, unitamente ad altre disabilità

istitutive;

* Condizione, collaborazione a progetti, promossi da Enti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente in materia e nel rispetto delle finalità dell'Organizzazione medesima;

* Promozione e svolgimento di studi e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria per il conseguimento degli scopi associativi;

* Diffusione e sostegno, in tutti i settori sociali ed in ogni istituto civile o politico, delle iniziative per la difesa dei diritti umani fondamentali adottate in Italia ed all'estero da associazioni ed Enti pubblici o privati.

L'Organizzazione potrà inoltre svolgere qualunque altra attività anche in via telematica connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attribuiti ai medesimi, nel rispetto della normativa di Terzo Settore.

Le attività previste sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri volontari associati.

L'Organizzazione impiega tutto il risorse economico disponibili e gli eventuali avanzi di gestione unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali, sociali e per progetti di assistenza e aiuto ed è aperta alla collaborazione con altri enti purché compatibili con il volontariato.

Affiliazioni e Collaborazioni

Articolo 6

Associati

Per il raggiungimento degli scopi all'Organizzazione potrà aderire e/o associarsi ad enti o associazioni nazionali, europee - internazionali - o enti privati, nonché enti associative purché lo Statuto di questi non sia in contrasto con il proprio o sia compatibile con quanto previsto dal c. lgs 117/17 e decreti successivi.

L'Organizzazione potrà svolgere attività in collaborazione o convenzione con enti pubblici nelle modalità e nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs 117/17 e decreti successivi nonché dalle altre leggi in materia.

Servizio Civile

Articolo 7

Al fine dello svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli l'Organizzazione prevede, in conformità alle leggi vigenti, la possibilità di inserimento di volontari in servizio civile mediante convenzione diretta o indiretta attraverso Enti convenzionati.

Dipendenti, volontari e collaboratori autonomi

Articolo 8



L'Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni occasionali e di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e/o ricorrere a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico o normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda, del rispetto di tale parametro si darà conto nel bilancio dell'Associazione o, in mancanza, nella relazione di missione.

Le risorse economiche

Articolo 9

Indicazione delle Risorse Economiche

Le Organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni o lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché da quanto altro previsto dal d. lgs. 117/17, in particolare artt. 6, 7, 33, 56, 59 e 84.

Per l'attività di interesse generale prestata le Organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione potrà acquistare o accettare in donazione o comodato d'uso, beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività godendone i frutti.

Il Patrimonio associativo (beni mobili registrati acquistati o acquisibili, beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività, donazioni, e con beneficio d'inventario dai lasciti testamentari, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organizzazione impedirà eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, esclusivamente per la realizzazione delle attività statutarie, è vietata la distribuzione, anche indiretta (art. 6 d. lgs 117/17), degli stessi a fondatori, associati, lavoratori o collaboratori, amministratori od altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale

del rapporto associativo.

Gli Associati aderenti

Articolo 10

Possano aderire all'Organizzazione tutti i cittadini che ne condividono gli scopi dell'Associazione, le finalità e i programmi, ne accettano lo Statuto e il regolamento ad esso correlato.

L'Organizzazione è costituita da associati così distinti:

- a) Ordinari: i genitori anche adottivi o affidatari, i fratelli, parenti entro il quarto grado, gli amministratori di sostegno ed i tutori di persone con sindrome di down, gli individui affetti da sindrome di down emancipati e che abbiano versato la quota associativa ordinaria;
- b) Sostenitori: le persone fisiche e giuridiche che ne facciano richiesta e che abbiano versato annualmente un contributo; non godono dell'elettorato attivo e passivo;
- c) Emergenti: le persone fisiche e giuridiche che non rientrino nelle categorie precedenti, e che abbiano reso, a giudizio del CD o dall'Assemblea, particolari servizi alla vita della associazione; non godono dell'elettorato attivo e passivo.

Diritti e Doveri degli associati

Articolo 11

Gli associati si obbligano a:

- a) Corrispondere la quota associativa e le quote supplementari deliberate annualmente dall'Assemblea;
- b) Osservare lo Statuto o il Regolamento correlato, nonché le deliberazioni e gli orientamenti che saranno adottati dal CD o dall'Assemblea degli associati o dalle deliberazioni adottate dal Collegio dei Probiviri;
- c) Contribuire al perseguimento degli scopi associativi partecipando all'attività dell'Associazione nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea degli associati o dal Consiglio Direttivo;
- d) Partecipare personalmente agli incontri associativi stabiliti.

Gli associati hanno diritto di:

- a) esercitare il diritto elettorale attivo e passivo per tutte le cariche associative;
- b) partecipare alla gestione dell'organizzazione secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dalle deliberazioni dell'Assemblea e comunicando per tempo le eventuali ragioni che ne impediscano la partecipazione;
- c) prendere parte a tutte le manifestazioni e le attività organizzate dall'Organizzazione;
- d) prendere visione della contabilità, dei registri, dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo facendone richiesta scritta anche non motivata.

Ammissioni degli Associati

Articolo 12

La richiesta di ammissione ad associato deve essere presentata a mezzo di apposita domanda, all'uso predisposta dal Consiglio Direttivo. In detta domanda dovrà essere precisato che:

a) Il richiedente presa visione dello Statuto e del regolamento s'impegna ad accettare ed osservarne le norme contenute.

b) Il richiedente non sia già componente di associazioni che svolgono attività similari e in concorrenza con quella dell'CDV.

c) Il richiedente descriva sinteticamente le motivazioni della sua richiesta di iscrizione.

d) Il richiedente sia consapevole che non è consentita l'adesione temporanea.

Il Consiglio Direttivo decide sulla domanda di ammissione ad associato valutando che ogni richiesta di adesione avvenga per spirito di solidarietà.

La deliberazione del Consiglio Direttivo, presa in base a criteri non discriminatori, è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 23 d. lgs 117/17, deve entro sessanta giorni motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.

Perdita della qualità di associato

Articolo 13

La qualità di associato si perde:

a) per morte o per dimissioni, quando ne sia data comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

il recesso avrà decorrenza dall'accoglimento delle dimissioni da parte del Consiglio Direttivo;

b) per esclusione proposta dal Collegio dei probiviri e ritenuta valida dal Consiglio Direttivo, a seguito contestazione scritta del fatto all'annunciato o sua eventuale audizione qualora da lui richiesta, ed infine ratificata dall'Assemblea;

nel caso in cui l'associato abbia posto in essere, senza giustificato motivo, un comportamento contrario alle norme statutarie e regolamentari, arrecando danni morali o materiali all'Organizzazione, danneggiandone l'immagine con il proprio comportamento, per il mancato perseguimento degli scopi associativi, non partecipando alle attività dell'Associazione nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea degli associati o dal CD;

nel caso in cui l'associato viene a trovarsi in situazione di conflitto di interessi o possa comunque arrecare confusione all'identità/attività/policy/mision e vision

associativa specie quando lo stesso sia presidente o/o componente di organo direttivo, dirigente, socio o dipendente/collaboratore di altre associazioni/istituzioni/enti che svolgono attività similari e/o in concorrenza con quella dell'ADV;

per la mancata corrispondenza della quota associativa a/o della altre quote associative supplementari deliberato dall'Assemblea.

per incapacità, interdizione o inabilitazione, condanna penale o provvedimenti penali incompatibili con la permanenza nell'Organizzazione.

Sanzioni disciplinari

ARTICOLO 14

L'associato che scientemente compie azioni contrarie alle finalità dell'Organizzazione o commette gravi infrazioni alle norme di comportamento morale o sociale è passibile di provvedimenti disciplinare.

I provvedimenti disciplinari non possono essere comminati agli associati sono:

- a) la deplorazione;
- b) la sospensione dell'esercizio dei diritti di Socio;
- c) la radiazione.

Le modalità e la competenza a determinare la cessazione dalla qualità di associato sono stabilite dalle norme regolamentari.

Organi associativi

Articolo 15

Gli organi associativi sono:

- a) Assemblea generale degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del C.D. e dell'Organizzazione;
- d) il collegio dei revisori e il suo Presidente;
- e) il collegio dei probiviri e il suo Presidente.

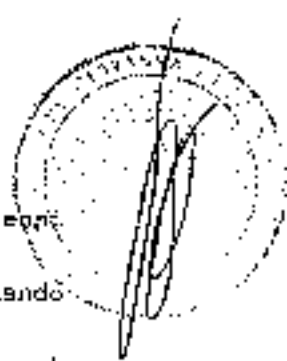
Organi istituiti se obbligo di legge:

• Organo di controllo (quando obbligo di legge - al senso dell'art. 30 d. lgs. 117/17);

• Revisore/società di revisione legale dei conti (quando obbligo di legge - al senso dell'art. 31 d. lgs. 117/17).

Tutte le cariche sociali sono elettive, salvo i casi previsti dal d. lgs. 117/17; tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 26, comma 5 d. lgs. 117/17 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata al fine dello svolgimento della funzione.

Tutte le cariche associative sono ricoperte dagli associati



e sono a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese effettuate e documentate o preventivamente autorizzate dal CD.

Composizione dell'Assemblea generale degli associati

Articolo 16

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ordinari in regola con il versamento delle quote associative stabilite dall'Assemblea. Possono partecipare all'Assemblea anche eventuali esportatori di cui l'Organizzazione si avvale, ma non la sola facoltà di parola. La partecipazione all'Assemblea è personale, sono ammesse le deleghe ove consentito nei limiti previsti dalla legge.

Assemblea generale

Articolo 17

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. Si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengono opportuno, oppure su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto. La convocazione viene fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso, affisso presso l'Albo dell'Organizzazione e con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica, anche a mano, da inviarsi e consegnarsi almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea; l'avviso di convocazione deve indicare la data, l'ora, il luogo della riunione, sia la prima che in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti anche con alzata di mano e con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione, almeno 24 ore di distanza dalla prima, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto.

Lo statuto prevede maggioranze più qualificate per le deliberazioni su particolari argomenti.

L'Assemblea e le eventuali votazioni relative a l.o.d.g. potranno svolgersi in modalità telematica ed il voto, potrà essere esercitato in modalità telematica, anche nel caso di votazioni a scrutinio segreto utilizzando apposite piattaforme digitali. Questa modalità potrà essere applicata alle Assemblee delle Sezioni/Delegazioni dell'Organizzazione dell'ODV.

Modifiche Statutarie

Articolo 18

L'Assemblea convocata per le modifiche allo statuto dell'Associazione, per il trasferimento della sede dell'Associazione in altro comune o per lo scioglimento/trasformazione/fusione/scissione dell'Associazione o la devoluzione del patrimonio della

stessa è validamente costituita e delibera con la presenza dei due terzi degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento/trasformazione/fusione/scissione dell'Organizzazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea e le eventuali votazioni relative all'o.d.g. potranno svolgersi in modalità telematica ed al voto, potrà essere esercitato in modalità telematica, anche nel caso di votazione a scrutinio segreto utilizzando apposite piattaforme digitali. Questa modalità potrà essere applicata alle Assemblee delle Sezioni/Delegazioni dell'Organizzazione dell'ADV.

Prerogative dell'Assemblea

Articolo 19

L'Assemblea degli associati ha tutte le prerogative e le attribuzioni che ad essa sono demandate dallo statuto e dal regolamento e dalle leggi vigenti. Essa:

a) nomina e revoca tra gli associati i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proibiviri;

b) approva il bilancio preventivo ed il consuntivo dell'esercizio precedente, predisposti dal Consiglio Direttivo e sentito il parere dei Revisori dei Conti;

c) fissa gli indirizzi dell'attività dell'organizzazione e le conseguenti linee programmatiche;

d) stabilisce l'importo della quota associativa e delle quote supplementari ed i termini entro cui effettuare i versamenti;

e) ratifica i regolamenti interni predisposti dal CD;

f) delibera sulle modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo e da almeno un terzo degli associati;

g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

h) delibera sulle esclusioni degli associati e ratifica i provvedimenti di sospensione o decadenza proposti dal Collegio dei proibiviri e ritenuti validi dal Consiglio Direttivo;

i) delibera sullo scioglimento/trasformazione/fusione/scissione dell'Organizzazione con la maggioranza di cui all'art. 18;

l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza.

Consiglio Direttivo

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali stabiliti da quest'ultima, risponde direttamente all'assemblea la quale può revocarlo con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 9 (nove) associati ordinari eletti dall'Assemblea e due supplenti.

Possono essere invitati a partecipare al Consiglio Direttivo, con il solo diritto di parola, eventuali esperti di cui l'associazione si avvale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica. Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno essere esercitate in modalità telematica, anche nel caso di votazioni a scrutinio segreto utilizzando appositi giustifichieri digitali, che lo permettano.

Viene inoltre convocato dal Presidente su richiesta della maggioranza dei suoi componenti o su richiesta del collegio dei revisori e, in tal caso, il presidente deve provvedere, con la stessa modalità di cui al superiore comma 4 del presente articolo, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro cinque giorni dalla convocazione salvo un minor tempo in caso d'urgenza.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti ovvero di almeno due un composto da tre membri, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio è comunque regolarmente costituito quando, anche senza convocazione, sono presenti il presidente, tutti consiglieri e, sempre che nessuno si opponga alla discussione degli argomenti da trattare. Quando istituito, l'organo di revisione viene invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive.

In caso di dimissioni, decesso, impedimento o perdita della qualità di associato di un membro, il consiglio potrà accettare un membro in sostituzione tra i consiglieri non eletti (partendo dal primo) nella votazione del consiglio in carica. Nel caso in cui venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri dovrà essere convocata al più presto l'assemblea degli associati per il rinnovo dell'intero Consiglio.

Decadono dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino a due sedute consecutive ovvero perdano la qualità di associato o si trovino in una o più condizioni previste dagli articoli 13 e 14 del presente statuto.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento della carica.

Alle sedute del consiglio possono partecipare anche i membri del Collegio dei Revisori. I membri del Consiglio Direttivo

restano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Funzioni del Consiglio Direttivo

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo:

- a) Elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere; conferisce eventuali deleghe ai consiglieri ed agli associati;
- b) Ha tutte le facoltà per l'ordinaria e straordinaria amministrazione e per quanto altro gli compete per legge ed in virtù del presente Statuto, sulla base delle linee programmatiche e dei bilanci approvati dall'Assemblea degli associati;
- c) Prendispone la relazione sull'attività associative svolta;
- d) Prendispone per ciascun anno le linee programmatiche dell'Associazione, anche in relazione ai bisogni del territorio;
- e) Delibera in merito all'ammissione e al rigetto delle domande di ammissione all'Associazione da parte degli aspiranti associati;
- f) Amministra e cura la risorsa ed il patrimonio dell'Associazione;
- g) Accetta lasciti, donazioni ed eredità nei limiti e condizioni previste dalla legge;
- h) Promuove tutte le iniziative necessarie per lo sviluppo ed il potenziamento dell'Organizzazione, ivi comprese tutte le iniziative di carattere culturale e sociale, il tutto in conformità alle linee programmatiche approvate dall'Assemblea;
- i) Prendispongono il bilancio annuale preventivo e consuntivo;
- l) Propone l'ammontare della quota associativa e delle altre quote associative supplementari;
- m) Assumere il personale nel limite e nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. 119/19;
- n) Ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il Presidente

Articolo 22

Il Presidente rappresenta l'Organizzazione nei confronti dei terzi, fa la firma e la rappresentanza dell'Associazione e la rappresentanza legale nell'ambito delle deleghe e del mandato conferitogli dallo statuto, dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, lo presiede e coordina l'attività dell'Organizzazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Al Presidente è attribuita la rappresentanza

dell'Organizzazione di fronte a terzi ed in giudizio, in caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo o, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Il Presidente ha la facoltà di istituire delle delegazioni o sezioni nell'ambito della Regione Siciliana e in tutte le parti del territorio nazionale, di nominarne il responsabile di concerto e con il voto favorevole del Consiglio Direttivo. Di tale decisione ne sarà data opportuna comunicazione alla prima Assemblea utile.

Nessun compenso è dovuto al Presidente per l'attività svolta salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento della carica e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Collegio dei Revisori

Articolo 23

L'assemblea elegge il Collegio di Revisori composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti; i revisori restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio di Revisori elegge fra i propri componenti il Presidente del Collegio dei Revisori.

Compito dei revisori è quello di accertare e verificare, il buon andamento amministrativo dell'Organizzazione. L'appartenenza al Collegio dei revisori è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

Al revisori è demandato l'incarico di controllare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione nel rispetto delle leggi in materia, sia per la forma che per la sostanza rispondenza delle scritture contabili agli effettivi accadimenti associativi. I revisori devono riunirsi almeno una volta a trimestre e possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I revisori partecipano alla formazione del bilancio annuale, e devono farne una relazione all'assemblea; accertano la consistenza di cassa o l'esistenza dei valori e titoli di proprietà dell'Associazione e possono, in qualsiasi momento, ad atti d'ispezione e controllo.

Nessun compenso è dovuto ai revisori quando sono scelti tra gli associati salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento della carica, preventivamente autorizzate dal Cd.

Collegio dei probiviri

Articolo 24

Il Collegio dei probiviri è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea, scelti tra gli associati per competenza e doti morali ritenuti idonei per ricoprire la carica.

Il Collegio dei probiviri decide:

a) sulle controversie che insorgono fra gli associati e gli organi centrali e periferici, previa audizione dell'associato e di un rappresentante del consiglio direttivo;

b) in materia disciplinare nei riguardi degli associati che commettono infrazioni disciplinari;

c) sulle controversie che si possono creare all'interno degli associati delle delegazioni e sezioni.

L'appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa; i membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri elegge fra i propri componenti il Presidente del Collegio dei Probiviri.

Nessun compenso è dovuto ai probiviri, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento della carica, preventivamente autorizzate dal CD.

Organo di controllo

Articolo 25

L'assemblea, quando previsto per legge (art. 30 d. lgs. 117/17), delibera l'istituzione di un organo di controllo monocratico ovvero di un organo di controllo collegiale composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

Al componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra la categoria di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d. lgs. 117/17, ed attesta che il bilancio

dell'Associazione, laddove necessario, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d. lgs. 117/17. Il bilancio dell'Associazione di atto degli atti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Nelle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni associative o su determinati affari.

Revisione legale dei conti

Articolo 26

Salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'assemblea, quando previsto per legge (art. 31 d. lgs. 117/17) deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

Struttura periferiche

(Delegazioni e Sezioni)

Articolo 27

L'Organizzazione, come previsto all'art. 1 del presente statuto, può istituire delle strutture periferiche (delegazioni e sezioni). Nell'ambito del territorio regionale siciliano o nazionale, le sezioni e le delegazioni avranno autonomia giuridica, patrimoniale, organizzativa e programmatica nei limiti del presente Statuto e regolamento. La sede regionale dell'ADV pertanto non assume alcuna responsabilità per eventuali inadempienze amministrative, patrimoniali e fiscali che venissero a crearsi nei confronti di terzi da parte di proprie Delegazioni o Sezioni. Una delegazione potrà essere istituita qualora un gruppo di genitori (da 7-20) manifesti la volontà di dar vita ad una struttura associativa al fine di meglio perseguire localmente gli scopi statutari.

Con un numero di associati superiori a 20 la delegazione potrà chiedere la trasformazione in sezione.

Le singole Delegazioni o Sezioni realizzano la finalità dell'organizzazione di cui agli artt. 4, 5, 6 riferito all'ambito territoriale di propria competenza, secondo la priorità stabilita sulla base dei bisogni rilevati nel proprio territorio ed espresse dagli associati. Gli associati delle sezioni, delegazioni sono associati a pieno titolo dell'ADV, con i medesimi diritti e doveri.

Le sezioni, delegazioni che si comportano in modo improprio nell'attuazione di progetti o realizzazione di iniziative, tali da contrastare con lo spirito dell'ADV non saranno più autorizzate a svolgere le attività previste dal presente Statuto ed eventualmente verranno commissariate.

Delegato Regionale

Articolo 28

La sede centrale dell'Organizzazione (ASFZ- Palermo) potrà nominare un Delegato Regionale con il compito di rapporto e controllo delle delegazioni e sezioni.

Il Delegato Regionale collabora con il Presidente e con il CO, con lo scopo di tenere informato tra loro le delegazioni e sezioni sulle reciproche iniziative, e assolve altri incarichi che gli potranno essere affidati, in base alle norme regolamentari, nella zona di sua competenza.

Il Delegato regionale ha anche l'incarico di mantenere eventualmente i rapporti con le autorità locali, di coordinare e controllare le attività delle delegazioni e sezioni.

Il delegato regionale non può ricevere alcun compenso se non il rimborso delle spese documentate e approvate dal CO;

Il delegato regionale dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Composizione delle sezioni

Articolo 29

Sono organi delle sezioni:

- a) l'Assemblea degli associati di sezione;
- b) il Consiglio Direttivo di sezione;
- c) il Presidente del C.D. e della sezione;
- d) il collegio dei revisori e il suo Presidente;
- e) il collegio dei probiviri e il suo Presidente.

Organi istituiti se obbligo di legge:

«Organo di controllo (quando obbligo di legge - ai sensi dell'art. 30 c. lgs. 117/17);

Revisore/Associazione di revisione legale dei conti (quando obbligo di legge - ai sensi dell'art. 31 d. lgs. 117/17).

Tutte le cariche associative sono elettive, tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.

Si applica l'articolo 2392 del codice civile. Ai componenti degli organi dell'Associazione, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 d. lgs. 117/17 che sono in

possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Tutte le cariche associative sono ricoperte dagli associati e sono a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente e documentate e preventivamente autorizzate dal CO.

Assemblea degli associati di sezione

Articolo 30

L'Assemblea degli associati della sezione delibera sulla programmazione delle attività della sezione, sull'azione svolta dell'anno precedente per il conseguimento delle finalità statutarie, sulla gestione finanziaria (relazioni, bilanci preventivi e consuntivi della sezione) e sugli

argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea o le eventuali votazioni relative all'o.d.g. potranno svolgersi in modalità telematica ed il voto, potrà essere esercitato in modalità telematica, anche nel caso di votazioni a scrutinio segreto utilizzando apposito piattaforma digitali, che lo permettano. L'Assemblea degli associati della sezione elegge con le modalità stabilite dalle norme regolamentari, gli organi della sezione: il Consiglio Direttivo, il Collegio dei revisori dei conti e il Collegio dei probiviri. Le norme regolamentari disciplinano, altresì, la convocazione dell'Assemblea degli associati della sezione e il suo svolgimento. La designazione degli eletti alle cariche deve essere consolidata dalla sede centrale dell'Organizzazione (ARPD Palermo), ai fini del controllo della regolarità delle procedure eseguite.

Presidente di sezione

Articolo 31

Il presidente di sezione è preposto alla direzione della struttura periferica di cui ha la rappresentanza legale. Il presidente di sezione svolge l'attività amministrativa e di attuazione gestionale degli indirizzi programmatici generali deliberati dall'Assemblea di sezione, nonché delle determinazioni assunte collegialmente in consiglio direttivo di sezione. Gestisce i fondi della sezione e ordina le spese, secondo le prescrizioni contenute nelle norme regolamentari. Qual è responsabile dell'azione disciplinare, il presidente di sezione in relazione a infrazioni a norme di comportamento morale o associativo commesse dagli associati, adotta misure sanzionatorie urgenti, o nei casi di particolare gravità, interessa il collegio dei probiviri per i provvedimenti di competenza.

Consiglio Direttivo di sezione

Articolo 32

Il Consiglio direttivo di Sezione è presieduto dal Presidente di Sezione e si compone di un numero di membri variabile, da tre a nove Consiglieri, secondo le esigenze istituzionali e le attività sviluppate dalla Sezione in relazione alle attività contenute negli articoli 4-5-6.

Il Presidente di Sezione può attribuire ulteriori cariche o funzioni tra i Consiglieri, secondo criteri e modalità stabilite in norme regolamentari.

Il Consiglio direttivo di Sezione concorre all'attività di direzione della Sezione svolta dal Presidente di sezione e adotta le deliberazioni sugli argomenti assegnati alla sua competenza dalle norme regolamentari.

Il Presidente di sezione e i membri del Consiglio direttivo di Sezione prestano la loro opera gratuitamente; restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Collegio dei revisori dei conti e Collegio dei probiviri di

Sezione

Articolo 33

Il Collegio dei revisori dei conti di Sezione esercita il controllo finanziario e contabile della Sezione, con le modalità stabilite dalle norme regolamentari.

Il Collegio dei probiviri di Sezione, nei limiti e con le modalità stabilite dalle norme regolamentari, decide in materia disciplinare nei confronti degli associati che commettono infrazioni alle norme di comportamento o sociali. Esso dirime le controversie tra gli organi della Sezione e gli associati, ovvero tra singoli associati, dopo aver esaurito ogni tentativo di composizione delle vertenze. Avverso le decisioni del Collegio dei probiviri di Sezione può essere opposto appello con le modalità stabilite dalle norme regolamentari.

Il Collegio dei revisori dei conti di sezione e il Collegio dei probiviri di Sezione sono composti ciascuno da tre membri effettivi (tra cui un Presidente, un Vice-Presidente) e due supplenti, i quali prestano la loro opera gratuitamente, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Collegio dei Probiviri di sezione elegge fra i propri componenti il Presidente del Collegio dei Probiviri di sezione.

Il Collegio di Revisori di sezione elegge fra i propri componenti il Presidente del Collegio dei revisori di sezione.

Commissario straordinario

Articolo 34

In relazione a difficoltà accertate circa la costituzione di un Consiglio direttivo di Sezione, quando questo non svolga opera conforme allo statuto dell'associazione o si dimostri inattivo, potrà essere nominato un commissario straordinario che opererà alle dipendenze del presidente regionale, con il compito di riorganizzare la Sezione.

In relazione a difficoltà accertate di una delegazione, o quando il Presidente di delegazione non svolga opera conforme allo statuto dell'associazione o si dimostri inattivo, potrà essere nominato un commissario straordinario che opererà alle dipendenze del presidente regionale, con il compito di riorganizzare la Delegazione.

Il Commissario straordinario presta la sua opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento della carica, preventivamente autorizzate dal CD, dura in carica fino alla ricostruzione della delegazione o degli organi associativi della Sezione o allo scioglimento delle stesse.

Delegazioni

Articolo 35

Ciascuna delegazione è retta da un Presidente di delegazione

nominato dalla sede centrale dell'Organizzazione (APPO-Palermo). Il presidente di delegazione promuove l'iscrizione degli associati, anche la funzione della trasformazione da delegazione in sezione. Il presidente di delegazione ha la piena responsabilità della gestione della delegazione o dura in carica sino alla trasformazione in sezione e presta la sua opera in modo gratuito.

Il Presidente di Delegazione può scegliere fra gli associati persone che volontariamente lo coadiuvino nel suo compito e convocare gli associati per discutere questioni che ritiene utile risolvere collegialmente.

Il Presidente di Delegazione, alla chiusura dell'esercizio finanziario successivo all'anno di istituzione e negli anni seguenti, deve convocare l'Assemblea degli Associati di delegazione per svolgere la propria relazione sull'attività svolta e sulle prospettive di sviluppo, nonché per esporre i dati del bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso e presentare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

L'Assemblea degli associati di delegazione e le eventuali votazioni relative all'ord.g. potranno svolgersi in modalità telematica ed il voto, potrà essere esercitato in modalità telematica, anche nel caso di votazioni a scrutinio segreto utilizzando apposite piattaforme digitali, che lo permettano.

Attività finanziaria delle sezioni e delle delegazioni

Articolo 36

Le Sezioni e le Delegazioni dell'OPV hanno patrimonio proprio e godere di autonomia amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

Le Sezioni e le Delegazioni svolgono i propri compiti con le entrate costituite da:

- a) quote associative dei propri iscritti;
- b) contributi ed elargizioni corrisposti da enti pubblici o privati;
- c) contributi disposti dalla Presidenza regionale;
- d) altre quote annuali o corrispettivi dei propri iscritti o di terzi per le attività svolte;
- e) entrate eventuali e diverse.

Le Sezioni e le Delegazioni devono versare alla Sede centrale dell'Organizzazione (APPO-Palermo), nei termini stabiliti dalle norme regolamentari, le aliquote annualmente dovute delle quote associative; in nessun caso dette quote possono essere trattate dalle strutture periferiche a compensazione di eventuali crediti o per qualsiasi altra causa.

Attivo "per memoria"

Articolo 37

In caso di scioglimento di una struttura periferica, l'attivo netto patrimoniale risultante dalla chiusura del bilancio è accantonato per cinque esercizi finanziari presso

la sede regionale su apposito conto intestato "per memoria" alla circoscritta struttura periferica, a valere ai fini della eventuale ricostruzione della stessa struttura. Allo scadere del predetto termine il netto patrimoniale accantonato è acquisito dal patrimonio della Sede centrale dell'Organizzazione (ARPD-Palermo).

L'attività amministrativa-contabile e finanziaria

Articolo 38

L'attività amministrativa-contabile e finanziaria saranno regolate secondo le norme vigenti.

Per le scritture contabili, il bilancio, la bilancio e i altri dell'Associazione obbligatori si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 13, 14, 15, 16 e 87 del d. lgs. 117/17 nonché altri articoli e altre norme vigenti in materia.

Esercizio dell'Associazione

Articolo 39

L'esercizio dell'Associazione inizia il primo gennaio di ogni anno e si chiude il trentuno dicembre dello stesso anno, con la redazione del bilancio che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli associati, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio dell'Associazione.

Devoluzione dei beni in caso di scioglimento

Articolo 40

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie dell'organo associativo competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso nei tempi e modi stabiliti dall'art. 9 del d. lgs. 117/17. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Regolamenti

Articolo 41

Eventuali regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto e redatti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea degli associati ad ognuno dei quali sarà comunicato per iscritto per piena conoscenza.

Norme transitorie e riferimenti legislativi

Articolo 42

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico e del codice civile.

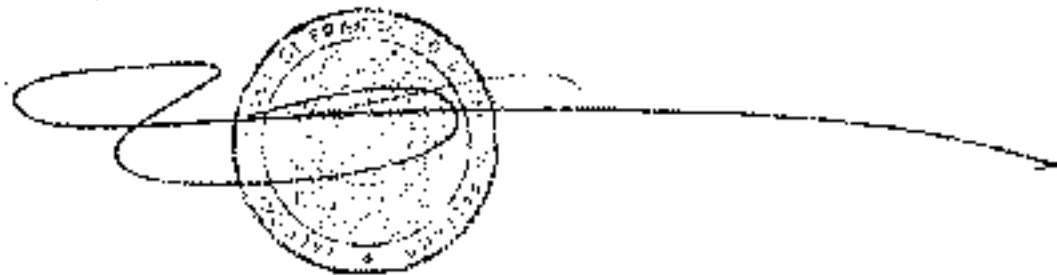
A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-bis del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di

efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del D. Lgs. 117/17.

Tutti gli aspetti trattati dal D. Lgs. 117/17 non applicabili in via diretta ed immediata, nonché tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Sinto medesimo.

In caso di controversia giudiziaria si riconosce competente il Foro di Palermo.

Giulio Neri



B. 11313
7541

REGOLAMENTO ALLO STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PERSONE DOWN PALERMO ODV

Art. 1

Definizione dell'Organizzazione

1. Il carattere apertistico dell'AFPD, va inteso nel senso che possono essere ammessi associati di qualsiasi tendenza politica, ma l'Organizzazione non svolge attività politica di sorta, né è consentito servirsi di essa o della sua organizzazione per svolgere propaganda per finalità estranee allo Statuto o tanto meno di devolvere fondi od altro ad essa appartenenti a favore di organizzazioni politiche, partitiche, o comunque ad essa affiliate.
2. Nello spirito di quanto sopra, è buona norma che gli associati che rivestono cariche politiche non assumano incarichi direttivi presso l'AFPD o nelle strutture periferiche. Qualora si verifici tale evenienza, nessuna attività politica può essere comunque svolta all'interno dell'Organizzazione, pena la decadenza dagli incarichi ricoperti.
3. L'assenza di ogni attività lucrativa nelle finalità dell'AFPD costituisce il fondamento della sua costituzione in Organizzazione di Volontariato, nel senso che nessun utile o provento, anche derivante da iniziative volte all'autofinanziamento, potrà essere ripartito fra gli associati, dovendo invece essere totalmente impiegato esclusivamente per fini statutari.
4. Patrimonio morale e retaggio storico dell'Associazione sono:
 - a. la denominazione "AFPD";
 - b. il logo dell'Associazione



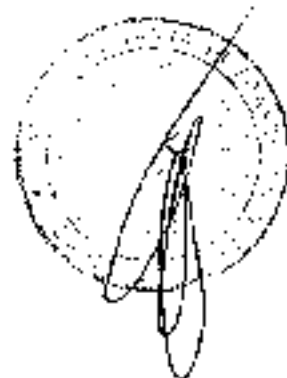
PALERMO/CATANIA/ETC...

Art. 2

Finalità dell'Organizzazione

(Rif. artt. 4-5 dallo Statuto)

1. Le linee programmatiche dell'Organizzazione sono definite ed approvate annualmente dall'Assemblea Generale degli associati, per poi essere sviluppate dalla Sede Centrale e dalle strutture periferiche a seconda dei mezzi disponibili, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente nell'ambito del territorio della regione siciliana e con particolare attenzione al territorio in cui l'Organizzazione ha sede, tramite lo svolgimento in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale previste dall'articolo 8 del d. lgs 112/17,



nonché delle attività secondarie e strumentali alla prima, nel rispetto dell'articolo 8 del d. lgs. 117/17, secondo i limiti e i criteri definiti dallo specifico decreto del Ministero dell'economia e delle finanze:

*interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1982, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; (lettera a, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
*interventi e prestazioni sanitarie; (lettera b, articolo 5, D. Lgs. 117/17);

*prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio del ministro 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; (lettera c, articolo 5, D. Lgs. 117/17);

*attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche di tipo sportivo dilettantistico; (lettera d, lettera i, art. 5, D. Lgs. 117/17);

*interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; (lettera e, articolo 5, D. Lgs. 117/17);

*interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; (lettera f, articolo 5, D. Lgs. 117/17);

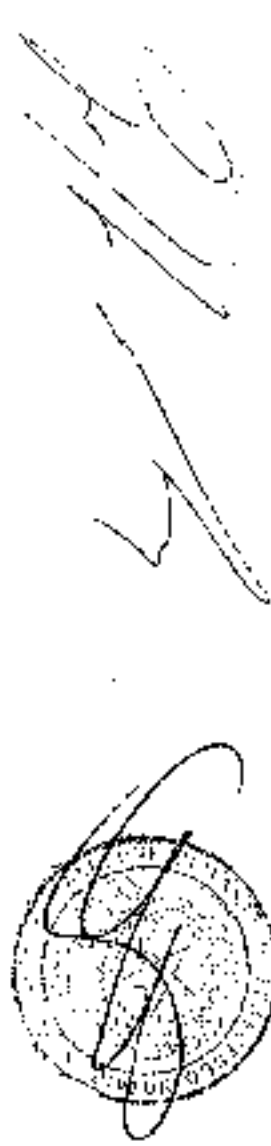
*formazione universitaria e post-universitaria; (lettera g, articolo 5, D. Lgs. 117/17);

*ricerca scientifica di particolare interesse sociale; (lettera h, articolo 5, D. Lgs. 117/17);

*organizzazione e gestione di attività culturali, scientifiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (lettera i, articolo 5, D. Lgs. 117/17);

*formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica o al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; (lettera l, articolo 5, D. Lgs. 117/17);

*agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; (lettera m, articolo 5, D. Lgs. 117/17);



*beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, o successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u, articolo 5, D. Lgs. 117/17);

*promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata: (lettera v, articolo 5, D. Lgs. 117/17);

*promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco: (lettera w, articolo 5, D. Lgs. 117/17);

*riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. (lettera x, articolo 5, D. Lgs. 117/17).

L'organizzazione ha lo scopo, di operare a favore della Persona Down e dello loro famiglie, unitamente ad altre disabilità intellettive che si riconoscono negli scopi del seguente Statuto. di riunire e condividere le stesse nel raggiungimento di un livello di autonomia personale e sociale il più profondo possibile della persona down, di svolgere percorsi finalizzati all'inserimento scolastico e sociale della Persona Down, a tutti i livelli, di contribuire all'approfondimento delle conoscenze scientifiche sulla Sindrome di Down e sui metodi e le tecniche pratiche che possano aiutare lo sviluppo autonomo delle persone con della sindrome. Tutto ciò senza fini di lucro, anche indiretto, esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

1) A tale scopo l'Organizzazione si prefigge di:

a) intervenire al più presto possibile presso genitori delle persone con Sindrome di Down unitamente ad altre disabilità intellettive per consigliarli, alleviarne l'onere psicologico, favorire il processo di accettazione dei loro figli, anche attraverso l'analisi e l'intervento precoce, avvalendosi di consulenza e dell'apporto di professionisti,

b) promuovere gli incontri tra genitori al fine di scambiare idee ed esperienze e coordinarne le attività;

c) promuovere la realizzazione di una sfera di autonomia personale e sociale dei soggetti con Sindrome di Down unitamente ad altre disabilità intellettive tramite l'attivazione di specifici laboratori di autonomia ed anche tramite laboratori di danza, teatro, informatica, pittura, e di quanto altro possa risultare utile.

Promuovere anche l'aspetto formativo mediante l'organizzazione di corsi di formazione per operatori, persone down unitamente ad altre disabilità intellettive e



loro congiunti, amministratori di sostegno;

d) promuovere ricerca, anche attraverso l'istituzione di borse di studio, per il recupero di ulteriori e migliori informazioni per la messa a punto dei programmi più idonei per lo sviluppo delle potenzialità neurologiche, mentali ed espressive delle persone Down, unitamente ad altre disabilità intellettive;

e) facilitare l'indispensabile e proficuo inserimento ed integrazione delle persone con Sindrome Down unitamente ad altre disabilità intellettive nelle scuole primarie, secondarie e di ogni altro grado, nei modi e nelle forme più adatte al conseguimento degli scopi di cui al punto c), ma senza trascurare lo studio di forme e metodologie di formazione complementari o alternative, che possano rivelarsi più rispondenti al conseguimento degli scopi citati;

f) promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire l'inclusione di tutte le persone con Sindrome di Down unitamente ad altre disabilità intellettive nel percorso sociale e nel mondo del lavoro nel rispetto dei diritti dell'uomo tutelati dalla Costituzione;

g) promuovere e collaborare all'istituzione di case famiglia;

h) creare una rete di consulenti, formata da medici, operatori sanitari e sociali, interessati ai problemi della Sindrome Down, unitamente ad altre disabilità intellettive, come atto preliminare, per conseguire una migliore assistenza medica generale e favorire la formazione e l'aggiornamento di operatori sanitari e sociali;

i) diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutte le persone con Sindrome di Down, unitamente ad altre disabilità intellettive ed adoperarsi per l'applicazione delle leggi esistenti e per crearne di nuove e più rispondenti alle loro effettive esigenze ed a quelle delle loro famiglie;

l) tenere i contatti con tutte le Associazioni/Organizzazioni (nazionali ed estere) che si occupano dei problemi di persone con disabilità, per coordinare con essi le attività di rivendicazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e per scambiare con esse le informazioni utili relative alle attività svolte dalle singole Associazioni/Organizzazioni;

m) patrocinare, promuovere e curare qualsiasi iniziativa ed attività che sia ritenuta dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea degli associati opportuna per reperire i mezzi occorrenti e comunque per perseguire gli scopi anzidetti.

Tutte le attività sono finalizzate a migliorare la qualità di vita, materiale, spirituale e

psicologica di queste persone, all'insegna di principi etici, di solidarietà e di sussidiarietà.

ni acquistare, noleggiare, gestire mezzi utili per il trasporto delle persone disabili e comunque quanto altro possa essere utile per le attività progettuali ed istituzionali promosse dall'Organizzazione.

o) promuovere iniziative mediante l'organizzazione di corsi di formazione e informazione, riqualificazione, aggiornamento del personale in qualsiasi modo impiegato nelle attività volte a favorire l'inserimento e l'inclusione delle persone con sindrome di Down, autismo ed altre disabilità intellettive, nella società e nel mondo del lavoro nel rispetto dei diritti dell'uomo tutelati dalla Costituzione.

p) organizzare e gestire centri di aggregazione a favore di minori, adolescenti, giovani disabili, apertura e gestione di apposite strutture per disabili, con particolare riguardo alla disabilità intellettiva, in particolare comunità alloggio/gruppi appartamento, comunità socio riabilitative, residenze protette, centri diurni socio-educativi e/o riabilitativi, comunità di tipo familiare per l'accoglienza di disabili con genitori in età avanzata nonché le attività e le azioni previste nella normativa che afferisce al "Dopo di noi".

2) Inoltre:

a) offrire opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita culturale alla persona disabile.

b) organizzare seminari, mostre, convegni, corsi di istruzione e qualificazione o a tal fine chiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da privati e da enti competenti.

c) favorire incontri, seminari, tavole rotonde a cui potranno prendere parte anche i non associati.

d) partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita delle comunità locali.

e) organizzare e gestire attività ludico ricreative a favore di soggetti disabili o/o svantaggiati.

f) Organizzare e realizzare campus, o scambi giovanili e internazionali.

g) Promuovere e gestire l'attuazione di programmi di itinerari, visite guidate, elaborazione di materiale didattico, illustrativo, editoriale ed audiovisivo, nonché ricerche e consulenze rivolte ai singoli cittadini, scuole, enti pubblici e privati, associazioni ed a chiunque altro ne faccia richiesta.

3) Inoltre:



a) promuovere lo sviluppo dello sport per tutti, organizzando attività sportive, competitive e non ed ogni altra attività connessa e avviando proficua d'intesa e collaborazione con Associazioni/Organizzatori sportive riconosciute dal CONI e dalla FISMR (Federazione Italiana Sport Disabili Intellettivi e Relazionali) sul territorio regionale.

b) organizzare attività espressiva, comunicativa, danza e promuovere ed organizzare l'educazione motoria, favorendo l'educazione sportiva anche nelle scuole.

c) organizzare gruppi sportivi delle singole specialità aderendo alle specifiche federazioni sportive.

d) proporre lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive destinate sia a soggetti normodotati che con disabilità fisica e relazionale per l'avviamento e la partecipazione ad attività promozionale ed agonistica intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei beneficiari per promuovere principalmente la conoscenza e la pratica di discipline sportive. L'associazione potrà tra l'altro svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica dello sport, per il miglior raggiungimento degli scopi sociali. L'associazione accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie delle Federazioni del C.O.N.I. o dell'Ente di Promozione riconosciuto dal C.O.N.I. a cui intenderà affiliarsi e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni stesse o l'Ente dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

4) Inoltre:

A) organizzare escursioni guidate ed aree protette e sui percorsi naturalistici.

B) promuovere e sviluppare l'educazione ambientale

C) progettare e realizzare mostre e aree a carattere espositivo e a carattere fotografico, naturalistico e ambientale.

D) organizzare iniziative di protezione di tutela ambientale.

E) Conoscenze, salvaguardia, valorizzazione dell'ambiente.

L'Organizzazione potrà:

A) Svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel suo Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o

utili alla realizzazione degli scopi fissati e comunque attinenti ai medesimi.

L'Organizzazione, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale intende

raggiungere lo scopo sociale grazie ai seguenti obiettivi e metodologie:

la realizzazione di iniziative per la promozione dell'attività lavorativa e dell'integrazione e dell'inclusione sociale. Ciò attraverso:

- * centri di ascolto a livello territoriale, centri di socializzazione, supporto a gruppi di auto-aiuto e qualsiasi altro mezzo di assistenza e di promozione della persona;

proposti e curati direttamente dall'Organizzazione, in conformità alle leggi vigenti;

- * iniziative per il sostegno ai nuclei familiari mediante la promozione ed il rispetto

dei diritti della famiglia, l'educazione al dialogo e alla valorizzazione della libertà e

della piena realizzazione umana e sociale di ogni singolo componente;

- * esperienze di vita comunitaria per gruppi di famiglie aperte a nuove forme di

Accoglienza e di promozione umana e sociale della persona handicappata;

- * collaborazione alla redazione di progetti, promossi da Enti pubblici e privati, ed in rete con gli stessi, che non abbiano carattere sostitutivo a quelli di competenza degli stessi Enti pubblici e privati, nel rispetto delle finalità dell'Organizzazione medesima e della normativa vigente in materia;

- * collaborazione e conduzione di progetti promossi da Enti pubblici e privati, nel rispetto delle finalità dell'Organizzazione medesima;

- * esperienze dirette e collaborazioni con altre Associazioni/Organizzazioni per l'affidamento di minori con sindrome di Down;

- * l'effettuazione di studi o ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria per il conseguimento degli scopi sociali;

- * diffusione e sostegno, in tutti i settori sociali ed in ogni istituto civile e politico, delle iniziative per la difesa dei diritti umani fondamentali adottate in Italia ed all'estero da associazioni ed Enti pubblici o privati;

2. Alla promozione delle finalità dell'Organizzazione sono ugualmente impegnati la Sede centrale dell'Organizzazione con l'AFPO, le strutture periferiche e i singoli associati, ciascuno con i mezzi di cui dispone o con eventuali contributi esterni.

La sede centrale dell'Organizzazione (AFED-Palermo) ha la responsabilità del coordinamento generale e promuove e svolge le iniziative a carattere regionale e nazionale; le Sezioni e Delegazioni affiancano l'azione della Sede centrale dell'Organizzazione (AFED-Palermo) in sede locale, operando in forma articolata e capillare nel proprio campo di azione e attuando le iniziative ad esso demandate dalla Sede centrale dell'Organizzazione (AFED-Palermo).

Gli associati assecondano l'opera di promozione della propria struttura periferica offrendo l'apporto della propria esperienza personale e culturale.

Art. 3

Affiliazioni e collaborazioni, servizio civile, dipendenti volontari

e collaboratori autonomi e risorse economiche

(Rif. Artt. 6-7-8-9 dello Statuto)

a) Per il raggiungimento degli scopi associativi l'Organizzazione potrà aderire o/o associarsi ad enti o associazioni/organizzazioni nazionali - europee internazionali - o enti privati, nonché reti associative purché lo Statuto di questi non sia in contrasto con il proprio e sia compatibile con quanto previsto dal d. lgs 117/17 e decreti successivi. L'Organizzazione potrà svolgere attività in collaborazione o convenzione con enti pubblici nelle modalità e nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs 117/17 e decreti successivi nonché dalle altre leggi in materia.

b) Al fine dello svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli l'Organizzazione prevede, in conformità alle leggi vigenti, la possibilità di inserimento di volontari in servizio civile mediante convenzione diretta o indiretta attraverso enti convenzionati.

c) L'Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni occasionali o di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento o/o occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

d) I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto nei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda; del rispetto di tale parametro si darà conto nel bilancio dell'Associazione o, in mancanza, nella relazione di missione.

e) L'Organizzazione potrà trarre le risorse economiche necessarie per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché da quanto altro previsto dal d. lgs. 117/17, in particolare artt. 6, 7, 33, 56, 79 e 84.

f) Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione potrà ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

g) L'Organizzazione potrà acquistare o accettare in donazione o comodato d'uso, beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività gestionale e fruibile.

h) Il Patrimonio associativo (beni mobili registrati acquistati o acquisiti, beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività, concessioni, e con beneficio d'inventario dei lasciti testamentari, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

i) L'Organizzazione impiegherà eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, esclusivamente per la realizzazione delle attività statutarie; è vietata la distribuzione, anche indiretta (art. 8 c. lgs 117/17), degli stessi a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di ricorso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 4

Finalità generali dei cittadini che intendono iscriversi all'Afpd, gli associati aderenti, diritti e doveri dei soci, ammissione dei soci, perdita della qualità di associato, sanzioni disciplinari

(Rifer. Artt. 10-11-12-13-14 dello Statuto)

A) I cittadini, nel richiedere l'iscrizione all'Afpd, devono impegnarsi a perseguire gli scopi che essa si prefigge, con la consapevolezza di essere essi stessi i protagonisti della diffusione della cultura della disabilità. In nessun caso gli interessi personali devono prevalere su quelli dell'Associazione.

Pertanto, il pagamento della quota associativa, più che conferite diritti a speciali agevolazioni, generano il dovere per l'associato di adoperarsi per il raggiungimento dei fini istituzionali, contribuendo al sempre maggiore consolidamento dell'Organizzazione e dei principi che persegue.

1. Gli associati dell'AFPD, nei loro rapporti interpersonali, devono assumere un comportamento generoso, leale e di mutuo rispetto. Essi devono improntare a cordialità i rapporti con la Dirigenza della propria struttura periferica alla quale, tra l'altro, hanno sempre diritto di richiedere informazioni e chiarimenti di qualsiasi tipo, ottenendo adeguato riscontro; a tal fine, possono anche avanzare istanze, denunce, riserve e altro, purché formulati in termini civili e corretti. Nessun rapporto diretto, invece, è ammesso tra gli associati e il Delegato Regionale (se nominato), il Collage dei Prob'vari della Sezione o della Sede centrale dell'Organizzazione (AFPD-Palermo). Ogni atto ed essi rivolto direttamente, senza il necessario tramite, è da ritenersi irrituale e, pertanto, irrricevibile. Per contro, i dirigenti delle strutture periferiche che ricevono gli atti di cui trattasi, con richiesta di inoltre, sono obbligati a trasmetterli entro un mese agli Organi appellati con le proprie osservazioni, o meno che la vertenza non trovi, nel frattempo, soluzione a livello locale con l'accordo dell'associato o degli associati promotori dell'iniziativa; superato il termine temporale di cui sopra, senza che gli istanti abbiano ottenuto conferma dell'avvenuta trasmissione delle loro osservazioni. Nessi sono autorizzati ad attivare un contatto diretto con il Presidente della sede centrale dell'Organizzazione (AFPD-Palermo).

L'associato che si iscrive all'AFPD accetta di rinunciare al ricorso a qualsiasi Autorità estranea all'Organizzazione o ad intentare azione legale contro l'AFPD per le controversie direttamente nascenti dal rapporto associativo ed a rimetterne le causazioni agli Organi statuari a ciò preposti; la mancata osservanza di tale impegno comporta l'avvio di un procedimento disciplinare per grave infrazione del Regolamento, passibile di radiazione. Pertanto l'eventuale ricorso all'Autorità Giudiziaria non può intervenire se non dopo l'esaurimento delle procedure interne, nel corso delle quali le parti sono tenute all'obbligo di riservatezza.

2. Le facilitazioni di ordine generale concesse da Pubbliche Amministrazioni, Enti ed Istituti, all'AFPD sono estese a tutti gli associati, che ne sono i naturali beneficiari. I diritti di cui godono gli associati delle varie categorie sono riportati negli articoli seguenti.

2) Le categorie degli associati, come indicato all'art. 10 dello Statuto, si distinguono in:

1) Ordinari: i genitori anche adottivi o affidatari, i fratelli, parenti entro il quarto grado, gli amministratori

di sostegno ed i tutori di persone con sindrome d' down, gli individui affetti da sindrome di down emancipati e che abbiano versato la quota associativa annuale;

2) Sostentoria: le persone fisiche e giuridiche che ne facciano richiesta e che abbiano versato annualmente un contributo; non godono dell'elettorato attivo o passivo;

3) Emmeriti: le persone fisiche e giuridiche che non rientrano nelle categorie precedenti, e che abbiano reso, a giudizio del CD o dell'assemblea, particolari servizi alla vita dell'organizzazione; non godono dell'elettorato attivo o passivo.

C) Gli associati si obbligano a:

1) Contribuire alla quota associativa e le quote supplementari deliberata annualmente dall'Assemblea.

2) Osservare lo Statuto e il Regolamento correlato, nonché le deliberazioni e gli orientamenti che saranno adottati dal CD o dall'Assemblea degli associati o dalle deliberazioni adottate dal Collegio dei Proibitori.

3) Contribuire al perseguimento degli scopi dell'Associazione partecipando all'attività dell'Associazione nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea degli associati e dal Consiglio Direttivo.

4) Partecipare personalmente agli incontri dell'Associazione stabiliti.

5) Gli associati hanno diritto di:

a) esercitare il diritto elettorale attivo o passivo per tutte le cariche dell'Associazione;

b) partecipare alla gestione dell'organizzazione secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dalle deliberazioni dell'Assemblea e comunicando per tempo le eventuali ragioni che ne impediscano la partecipazione;

c) prendere parte a tutte le manifestazioni e le attività organizzate dall'Organizzazione;

d) prendere visione della contabilità, dei registri, dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo facendone richiesta scritta motivata.

D) La richiesta di ammissione all'associato deve essere presentata a mezzo di apposita domanda, all'uopo predisposta dal Consiglio Direttivo. In detta domanda dovrà essere precisato che:

a) Il richiedente presa visione dello Statuto e del regolamento s'impegna ad accettare ed osservarne le norme contenute;

b) Il richiedente non sia già membro di associazioni che svolgono attività similari o in concorrenza con quella dell'AFPD

c) Il richiedente descriva sinteticamente le motivazioni della sua richiesta di iscrizione.

d) Il richiedente sia consapevole che non è consentita l'adesione temporanea.

Le persone giuridiche pubbliche e private, gli Enti Nazionali e Regionali, associazioni/organizzazioni sportive, istituti ecc. possono richiederlo di associarsi all'AEPP nella qualità di associati sostenitori ai sensi dell'art. 10 lettera b) dello Statuto; essi sono rappresentati dal legale rappresentante pro-tempore. Gli Organismi di cui sopra, ai fini del perseguimento delle finalità statutarie, devono collaborare con la Sede centrale dell'Organizzazione (AEPP-Palermo) e con la struttura periferica dell'AEPP allo scopo di coordinare lo svolgimento di un proficuo programma comune di inclusione e integrazione sociale.

Il Consiglio Direttivo decide sulla domanda di ammissione a associato valutando che ogni richiesta di adesione avvenga per spirito di solidarietà.

La deliberazione del Consiglio Direttivo, presa in base a criteri non discriminatori, è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo, ai sensi del comma 2 art. 23 d. lgs 117/17, deve entro sessanta giorni motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si proceda, l'assemblea.

E) La qualità di associato si perde:

a) per morte o per dimissioni, quando ne sia stata comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il recesso avrà decorrenza dall'accoglimento delle dimissioni da parte del Consiglio Direttivo;

b) per esclusione proposta dal Collegio dei probatori e ritenuta valida dal Consiglio Direttivo, a seguito contestazione scritta dei fatti all'associato o sua eventuale audizione qualora da lui richiesta, ed infine ratificata dall'Assemblea;

nel caso in cui l'associato abbia posto in essere, senza giustificato motivo, un comportamento contrario alle norme statutarie e regolamentari, arrecando danni morali o materiali all'Organizzazione, danneggiandone l'immagine con il proprio comportamento, per il mancato perseguimento degli scopi dell'Associazione, non partecipando alle attività dell'Associazione nelle forme o nei modi stabiliti dall'assemblea degli associati e dal CD;

nel caso in cui l'associato viene a trovarsi in situazione di conflitto di interessi o possa comunque arrecare confusione all'identità/attività/policy/mission e vision associative specie quando lo stesso sia presidente e/o componente di organo dell'Associazione, dirigente, associato o dipendente/collaboratore di altre associazioni/istituzioni/enti che svolgono attività similari

e/o in concorrenza con quella dell'ASFB;
per la mancata corrispondenza della quota associativa e/o
delle altre quote associative supplementari deliberate
dall'Assemblea.

per incapacità, interdizione o inabilitazione, condanna
penale e procedimenti penali incompatibili con la permanenza
nell'Organizzazione.

F) L'associato che dolosamente compie azioni contrarie alle
finalità dell'Organizzazione o commette gravi infrazioni
alle norme di comportamento morale e sociale è passibile di
provvedimento disciplinare.

I provvedimenti disciplinari che possono essere adottati
agli associati sono:

- a) La deplorazione;
- b) La sospensione nell'esercizio dei diritti di associato;
- c) La radiazione.

Le modalità e la competenza a determinare la cessazione
dalla qualità di associato sono stabilite dalle norme
regolamentari.

Art. 5

Organi dell'Associazione

(Rif. art. 15 dello Statuto)

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea generale degli associati, delle Sezioni e delle
Delegazioni;
- b) L'Assemblea degli associati (Sezioni/delegazioni);
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) Il Presidente del C.D.;
- e) Il Presidente e il collegio dei revisori;
- f) Il Presidente e il collegio dei probiviri.

Tutte le cariche dell'Associazione sono elettive, salvo i
casi previsti dal d. lgs. 117/17; tutti gli amministratori
sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica
l'articolo 2382 del codice civile. Ai componenti degli
organi dell'Associazione, ad eccezione di quelli di cui
all'articolo 30, comma 5 d. lgs. 117/17 che siano in
possesto dei requisiti di cui all'articolo 2387, secondo
comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun
compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini
dello svolgimento della funzione.

Art. 6

Assemblea

(Rif. artt. 15-16-17-18-19 dello Statuto)

A

Assemblea generale degli associati.

1. L'Assemblea Generale degli associati è convocata dalla
Sede centrale dell'Organizzazione (APPO-Palermo) quale
stabilisce località, data e ora di convocazione,
tenendo presente che la seconda convocazione deve aver

luogo in un giorno successivo a quello della prima a, in ogni caso, non oltre tre giorni dalla medesima.

2. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso a tutte le Sezioni e Delegazioni, non meno di due mesi prima della data stabilita; esso deve contenere l'ordine del giorno provvisorio e l'invito alle strutture periferiche di trasmettere, nel termine di trenta giorni, un sommario degli argomenti che intendono far trattare dai propri rappresentanti. Gli argomenti debbono riferirsi a problemi di carattere regionale, riguardanti lo sviluppo ed il progresso di tutte le attività, nonché a questioni di carattere generale riguardanti l'Organizzazione, con esclusione di istanze locali o relazioni riferentesi alle Sezioni o Delegazioni.

3. Nel caso in cui nell'ordine del giorno provvisorio sia inclusa l'approvazione di una proposta di modifica dello Statuto, lo schema di detto provvedimento, con la relativa illustrazione, deve essere trasmesso alle strutture periferiche unitamente all'avviso di convocazione.

4. Il Presidente della Sede centrale dell'Organizzazione (AIP-Palermo) un mese prima della data di convocazione, invia alle Sezioni e Delegazioni ed al Delegato Regionale nominato il programma dell'Assemblea Generale e delle eventuali manifestazioni collaterali.

B

1. All'Assemblea generale degli associati ha diritto di voto soltanto un rappresentante per ciascuna Sezione o Delegazione.

I Presidenti delle Sezioni e delle Delegazioni sono di diritto i rappresentanti della propria Struttura Periferica. In caso di impedimento, il Presidente della Sezione/Delegazione può delegare un componente del Consiglio Direttivo o il rappresentante di un'altra struttura periferica.

Quel rappresentante delle Sezioni/Delegazione dispone di un voto.

Le Sezioni e le Delegazioni che inviano il proprio rappresentante all'Assemblea generale degli associati debbono darne comunicazione alla Sede centrale dell'Organizzazione (AITD Palermo) entro il mese che precede la data di convocazione, indicandone il nominativo.

L'Assemblea e le eventuali votazioni relative all'o.d.g. potranno svolgersi in modalità telematica ed il voto, nei casi di gravi e comprovate difficoltà sanitarie o a seguito di ordinanze che impediscono lo svolgimento dell'Assemblea in presenza, potrà essere esercitato in modalità telematica, anche nel caso di votazioni a scrutinio segreto utilizzando apposite piattaforme digitali.

2. I rappresentanti delle strutture periferiche presenti all'Assemblea devono, prima dell'inizio dei lavori,

presentare all'ufficio di segreteria dell'Assemblea stessa le proprie credenziali.

3. Al Presidente della Sede centrale dell'Organizzazione (AFPO-Palermo) nonché ai rappresentanti delle Sezioni e Delegazioni aperte, qualora risiedano in località diversa da quella ove si svolge l'Assemblea Generale, il rimborso delle spese sostenute e rimborsate.

4. All'Assemblea Generale degli associati possono intervenire, a proprie spese, tutti gli associati dell'AFPO in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso. Ad essi è concesso di prendere la parola, senza diritto di voto, per trattare un argomento di carattere generale, attenendosi alle procedure stabilite per lo svolgimento dei lavori.

5. L'organizzazione generale dell'Assemblea è comandata alla Sezione della sede ove si svolgono i lavori, la quale, oltre a fornire la propria collaborazione per la sistemazione logistica dei rappresentanti, provvede all'apprestamento nella sala della riunione e alla programmazione, di concerto con la Sede centrale dell'Organizzazione (AFPO-Palermo) delle manifestazioni e comitati collaterali, inteso a richiamare la più vasta partecipazione degli associati.

6. La Sede centrale dell'Organizzazione (AFPO-Palermo) cura la costituzione di un ufficio di segreteria dell'Assemblea con elementi del proprio ufficio o con collaboratori volontari della Sede centrale o della Sezione/delegazione locale.

Detto ufficio deve provvedere a:

a) fornire chiarimenti ed istruzioni ai convenuti sia sulle manifestazioni o cerimonie, sia sui lavori dell'Assemblea;

b) redigere l'elenco dei rappresentanti con diritto di voto;

c) raccogliere in apposite schede le richieste di interventi presentate dai rappresentanti o dai singoli associati che intendono prendere la parola, verificandone il diritto e annullando immediatamente l'argomento. Dette schede devono essere consegnate al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio dei lavori, restando escluso ogni tardiva richiesta d'intervento;

d) prendere appunti durante i lavori dell'Assemblea per la compilazione del verbale di seduta.

7. I verbali dell'Assemblea Generale degli associati sono conservati, in ordine cronologico, in apposite raccolte presso la Sede centrale dell'AFPO-Palermo.

C

Svolgimento dei lavori dell'Assemblea generale

1. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale degli associati sono prese a maggioranza dei voti e sono valide, in prima convocazione, se sono presenti la metà più uno dei rappresentanti delle Sezioni e delle Delegazioni aventi diritto di voto, o in seconda convocazione qualunque sia il

numero dei suddetti rappresentanti.

2. L'Assemblea Generale degli associati delibera con potere sovrano:

- a. sulle linee programmatiche generali dell'Organizzazione;
- b. sulle proposte del Consiglio della Sede centrale dell'Organizzazione (AFFO-Palermo) concernenti le direttive d'azione per il conseguimento degli scopi dell'Organizzazione;
- c. sulle proposte di eventuali modifiche, aggiunte o varianti, allo Statuto;
- d. sugli argomenti di interesse generale iscritti all'ordine del giorno.

3. All'inizio della seduta il Presidente della Sezione locale assume la presidenza provvisoria dell'Assemblea, verifica il numero dei rappresentanti con diritto di voto e il numero dei voti validi per le deliberazioni. Accertata la validità dell'Assemblea, in prima o in seconda convocazione, il Presidente della Sede centrale dell'Organizzazione (AFFO-Palermo) invia i rappresentanti con diritto di voto ad eleggere, tra loro, il Presidente che dovrà regolare lo svolgimento dei lavori.

4. Il Presidente eletto nomina il segretario e dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno e invita l'Assemblea a discuterli. Al termine della discussione di ciascun argomento, mette ai voti l'approvazione della relativa delibera. Successivamente invita i rappresentanti delle Sezioni e Delegazioni e gli associati che si sono messi in nota a svolgere il proprio intervento di interesse generale.

Toglie la parola per mantenere ordine o chiarezza nel dibattito o quando lo ritenga

necessario per rientrare nel tema degli argomenti all'ordine del giorno; scandisce i quesiti e le mozioni per i quali si deve far luogo a votazione; riassume le questioni che vengono trattate traendone le conclusioni; dà risposte alle interrogazioni; dà corso alle votazioni e ne proclama il risultato; firma il verbale della seduta unitamente al Segretario.

5. Le votazioni sono fatte per appello nominale dei rappresentanti con diritto di voto.

Il Presidente dell'Assemblea può, tuttavia, proporre la votazione per alzata di mano, con prova e controprova, e, qualora non vi sia una larga maggioranza tale da garantire un risultato certo per la sua validità, procede alla votazione per appello nominale.

6. La Presidenza della Sede centrale dell'Organizzazione (AFFO-Palermo) invia al Delegato regionale se nominato e a tutte le strutture periferiche una copia del verbale, per conoscenza.

D

**Assemblea generale degli associati per la modifica
statutaria**

1. Le modalità per la convocazione, la partecipazione e lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea degli associati, nei casi previsti dall'art. 18 dello Statuto.

2. La richiesta di convocazione dell'Assemblea da parte di almeno un decimo degli associati ordinari, deve essere indirizzata alla Sede centrale dell'Organizzazione (AFPD-Palermo) direttamente dagli associati promotori o dalla struttura periferica che ha coordinato l'iniziativa.

La richiesta deve essere corredata da:

a. l'elenco degli associati richiedenti, con le loro firme, l'indicazione della struttura di appartenenza. Le firme apposte sugli elenchi devono essere autentiche, in cui a ciascun elenco, da tre associati proponenti, sotto la loro piena responsabilità, o dal Presidente della struttura periferica coordinatrice;

b. l'enumerazione dell'argomento da trattare, con una relazione illustrativa delle motivazioni.

L'Assemblea o le eventuali votazioni relative all'ord.g. potranno svolgersi in modalità telematica ed il voto, nei casi di gravi e comprovate difficoltà sanitarie o a seguito di ordinanze che impediscono lo svolgimento dell'Assemblea in presenza, potrà essere esecutato in modalità telematica, anche nel caso di votazioni a scrutinio segreto utilizzando apposite piattaforme digitali.

3. La Sede centrale dell'Organizzazione (AFPD-Palermo), entro un mese dalla ricezione della richiesta di convocazione dell'Assemblea, riunisce il Consiglio della Sede centrale dell'Organizzazione (AFPD-Palermo) al quale sottopone l'istanza stessa, fornendo le proprie osservazioni in proposito.

Il Consiglio Direttivo della Sede centrale dell'Organizzazione (AFPD-Palermo), verificata la legittimità della richiesta, e la regolarità della posizione associativa degli associati richiedenti, esaminata la natura dell'argomento proposto e la validità delle sue motivazioni, approva o respinge l'istanza, dando mandato alla Segreteria della Sede centrale dell'Organizzazione (AFPD-Palermo) di informare gli interessati.

4. Nel caso di approvazione, la Sede centrale dell'Organizzazione (AFPD-Palermo) stabilisce l'ordine del giorno, la località, il giorno e l'ora di convocazione dell'Assemblea, da svolgersi entro tre mesi dalla data della delibera del Consiglio della Sede Regionale.

E

Assemblea degli associati della Sezione- convocazione

1. L'Assemblea degli associati della Sezione è convocata dal Presidente della Sezione:

a) per l'esame dell'attività svolta nell'anno precedente e per l'approvazione del relativo conto consuntivo;

b) per l'esame del programma delle attività da svolgere nell'anno seguente e per l'approvazione del relativo bilancio preventivo;

c) per l'elezione degli Organi collegiali;

d) per deliberare sugli argomenti di ordinaria amministrazione, per i quali, a termine della vigente normativa, è prevista l'approvazione dell'Assemblea degli associati.

L'Assemblea e le eventuali votazioni relative all'o.d.g. potranno svolgersi in modalità telematica od il voto, nei casi di gravi o comprovate difficoltà sanitarie o a seguito di ordinanze che impediscano lo svolgimento dell'Assemblea in presenza, potrà essere esecutato in modalità telematica, anche nel caso di votazioni a scrutinio segreto utilizzando apposite piattaforme digitali.

2. L'assemblea degli associati di Sezione, in prima convocazione, è valida con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto, computando le deleghe; in seconda convocazione, che può aver luogo con almeno 24 ore dalla prima convocazione, è valida qualunque sia il numero degli associati presenti.

3. Nei casi di cui al precedente paragrafo n. 1, lett. a), b) e d), l'assemblea degli associati è presieduta dal Presidente o dal Commissario Straordinario della Sezione se nominato, il quale nomina un segretario per la redazione del verbale e due o più scrutatori, secondo il numero dei votanti.

Dopo il controllo che gli associati intervenuti e quelli che hanno rilasciato delega sono in regola con la quota associativa per l'anno in corso e hanno diritto di voto, il Presidente apre i lavori dell'Assemblea sugli argomenti all'ordine del giorno, dirigendone lo svolgimento.

Nelle Sezioni a regime normale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

deve svolgere una propria relazione sulla gestione amministrativa e sul conto consuntivo.

Il verbale dell'Assemblea, nel quale devono riportarsi i risultati delle votazioni svolte per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e delle deliberazioni, deve essere conservato in apposita raccolta, agli atti della Sezione.

4. L'Assemblea degli associati della Sezione per le modifiche statutarie è convocata dal Presidente della Sezione o direttamente, sentito il Consiglio Direttivo di Sezione, o a richiesta di un comitato di associati, rappresentante almeno un terzo degli associati ordinari iscritti alla Sezione per trattare argomenti di carattere

straordinario ed urgente.

La richiesta di convocazione da parte degli associati è sottoposta all'esame del Consiglio Direttivo di Sezione che, verificata la sua legittimità, in rapporto al dato ufficiale degli associati ordinari, e alla regolarità del pagamento della quota associativa degli associati richiedenti, esamina la natura dell'argomento proposto e le sue motivazioni, approva o respinge l'istanza, dando mandato al Presidente di convocare l'Assemblea da tenersi entro il termine massimo di 30 giorni o di informare il comitato proponente del rifiuto dell'istanza stessa e di invitarlo a presentare, entro il termine perentorio di 20 giorni, le proprie deduzioni.

5. Forme restando l'invio alla Presidenza della sede centrale dell'Organizzazione (AFPD-Palermo), dei dati contabili relativi alla chiusura dell'esercizio finanziario entro il 31 marzo, l'approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea, può avvenire successivamente, non oltre il 30 Aprile.

La data di convocazione delle Assemblee, appena stabilita deve essere comunicata, per conoscenza alla Presidenza della Sede centrale dell'Organizzazione (AFPD-Palermo), e al Delegato Regionale se nominato.

La convocazione dell'Assemblea per le nuove elezioni di tutti gli Organi collegiali deve essere autorizzata, a seguito di ampia relazione del Presidente dimissionario sui motivi della decisione presa, dalla Sede centrale dell'Organizzazione (AFPD-Palermo), il quale stabilisce il termine massimo entro il quale l'Assemblea stessa deve tener luogo.

Il Consiglio Direttivo dimissionario e gli altri Organi collegiali rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi eletti.

6. La partecipazione all'Assemblea ed il relativo ordine del giorno deve essere pubblicizzata a tutti gli associati ordinari della Sezione che ne abbiano diritto, almeno quindici giorni prima della data di convocazione, con le seguenti modalità: o per posta A/R, o per via telematica (posta certificata) o a mezzo affissione all'albo.

L'avviso di convocazione dovrà essere esposto all'Albo della sede dell'Associazione, indicando la data, ora e luogo della prima o seconda convocazione, nonché, nel caso di Assemblea elettiva, il previsto orario di inizio e di termine delle votazioni. Analoga pubblicità deve essere data ai bilanci in discussione.

7. Il diritto di voto, per l'elezione degli Organi collegiali e per l'approvazione dei bilanci e delle delibere di carattere generale nelle Assemblee ordinarie e straordinarie, è riservato a tutti gli associati iscritti, in regola con il pagamento della quota associativa per

l'anno in corso.

I consiglieri direttivi e i Revisori dei Conti devono astenersi dal voto quando si tratti di approvazione dei bilanci della Sezione.

8. L'associato avente diritto di voto ai sensi del precedente paragrafo 7 e che non può partecipare all'Assemblea, può rilasciare delega ad altro Associato che abbia anche esso diritto di voto.

La delega deve indicare chiaramente il nominativo del delegante e del delegato, la data ed l'Assemblea per la quale la delega è rilasciata, la dichiarazione di accettare per conto e valido l'operato del delegato e deve essere sottoscritta dal delegante con firma leggibile, per esteso.

Ogni associato partecipante all'Assemblea con diritto di voto può essere portatore di non più di tre deleghe.

Il Presidente dell'Assemblea, controlla la regolarità della delega, rilasciata all'Associato.

8

Assemblea Elettiva

1. Il Presidente della Sezione, in prossimità della scadenza del triennio di funzionamento del Consiglio Direttivo di Sezione decorrente dalla data di insediamento, convoca il

Consiglio Direttivo uscente per fissare la data di convocazione dell'Assemblea degli associati che dovrà eleggere i membri dei nuovi Organi collegiali, l'ora di inizio e di termine delle relative operazioni di voto, nonché, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, per stabilire, secondo le esigenze della Sezione e il numero degli associati iscritti, il numero dei Consiglieri Direttivi da eleggere (da tre a nove e, comunque, in numero dispari).

Per il rinnovo delle cariche dell'Associazione valgono le seguenti norme:

a) Gli Organi collegiali, svolgono le loro funzioni sino alla scadenza del termine di durata previsto dallo Statuto e entro tale termine debbono essere costituiti. Tutti gli Organi Collegiali assumono, in ogni caso, la data di scadenza del Consiglio Direttivo di Sezione.

b) Gli Organi collegiali non costituiti nel termine di cui al precedente comma sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso.

c) Nel periodo in cui sono prorogati, gli Organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indispensabili.

2. Almeno trenta giorni prima della scadenza delle funzioni del Consiglio Direttivo di Sezione per compiuto mandato triennale o della data fissata per le elezioni relative alla trasformazione della delegazione in Sezione, il Presidente uscente, provvede, con avviso all'alba della sede o

altre mezzo idoneo idoneo, a comunicare a tutti gli associati il loro diritto di candidarsi alla nomina di Presidente della Sezione con relativa lista dei candidati Consiglieri nonché di farsi includere nelle liste dei candidati al Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proibiviri, presentando domanda alla Presidenza della struttura periferica almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea elettiva.

L'Assemblea e le eventuali variazioni relative all'U.d.g. potranno svolgersi in modalità telematica ed il voto, nei casi di gravi e comprovate difficoltà sanitarie o a seguito di ordinanze che impediscano lo svolgimento dell'Assemblea in presenza, potrà essere esercitato in modalità telematica, anche nel caso di votazioni a scrutinio segreto utilizzando apposite piattaforme digitali.

Per quel che riguarda la candidatura a Presidente della Sezione, il coordinato proporrà altresì agli elettori, insieme alla relazione programmatica, una lista di nominativi destinati ad assumere la carica di Consiglieri.

Gli associati facenti parte di una lista di candidati consiglieri collegati al candidato

Presidente dovranno presentare entro lo stesso termine l'adesione a detta lista e non potranno far parte di altre liste.

Unitamente all'avviso di convocazione, deve inviarsi una nota nella quale siano

esportati, per informazione, i nominativi dei componenti del Consiglio Direttivo uscente, dei Revisori dei Conti e dei Proibiviri che lasciano la carica.

3. Gli Organi dirigenti della struttura periferica devono esporre nell'aula in cui si svolgono le elezioni e all'interno della cabina di votazione, a titolo meramente informativo, l'elenco degli associati candidati alla carica di Presidente della Sezione con la lista dei nominativi proposti per la carica di Consiglieri Direttivi, nonché distinte liste, in ordine alfabetico, dei candidati disposti ad assumere le altre cariche dell'Associazione (Revisori dei conti e Proibiviri), attribuendo a ciascuno di essi, nella lista, un proprio numero d'ordine.

Qualora nessun associato si candidi alla nomina di Presidente con relativa lista, all'interno della cabina di votazione sarà posto l'elenco in ordine alfabetico degli associati disposti a candidarsi per il Consiglio Direttivo ed attribuito a ciascuno di essi un proprio numero d'ordine.

4. Per l'elezione degli Organi collegiali della Sezione sono da osservarsi le seguenti norme:

a) Qualora almeno due associati si siano candidati alla carica di Presidente della Sezione, proponendo una propria lista di nominativi destinati ad assumere la carica di

Consiglieri, la scheda per la votazione relativa all'elezione del Consiglio Direttivo di Sezione, consegnata dal Presidente dell'Assemblea all'avvento diritto al momento del voto, dovrà contenere sei distinte colonne numerate e contrassegnate dai nomi, in ordine alfabetico, dei candidati disposti ad assumere l'incarico di Presidente, l'elencazione dei nominativi proposti per la carica di Consiglieri Direttivi (più due membri sostituti). L'Associato votante può esprimere la propria preferenza abbozzando o il numero della lista o il nominativo del candidato Presidente e, nella scheda di votazione, null'altro può essere iscritto sotto pena di nullità della stessa. Risulta eletto Presidente di Sezione il Candidato Presidente che ha riportato il maggior numero di voti e sono eletti Consiglieri i componenti della lista associata. Nel caso in cui non ci più candidati a Presidente di Sezione si classifichino al primo posto nella graduatoria con parità di voti, si dovrà procedere ad una votazione di ballottaggio, da tenersi entro i 15 giorni successivi.

c) Qualora un solo associato si sia candidato alla carica di Presidente della Sezione, proponendo una propria lista di nominativi destinati ad assumere la carica di Consiglieri, la scheda per la votazione relativa all'elezione del Consiglio Direttivo di Sezione, consegnata dal Presidente dell'Assemblea all'avvento diritto al momento del voto, dovrà contenere un'unica colonna contrassegnata dal nome del candidato a Presidente e l'elencazione dei nominativi proposti per la carica di Consiglieri Direttivi, più almeno due membri supplenti.

L'associato votante può esprimere la propria preferenza abbozzando il nominativo del candidato Presidente se è favorevole alla sua elezione, o lasciando in bianco la scheda se, invece, non è suo intendimento sostenere la candidatura. Null'altro può essere scritto sotto pena di nullità del voto.

Il candidato e la lista associata risulteranno eletti se riporteranno almeno il

50% più uno dei voti validi espressi dal votante. In caso contrario l'elezione

dovrà essere ripetuta entro i successivi 15 giorni, con la modalità riportata nella seguente lettera c).

c) Qualora, invece, nessun associato si sia candidato alla carica di Presidente della Sezione con una propria lista, la scheda per la votazione deve contenere tanti spazi quanti sono i componenti di ciascun Organo collegiale da eleggere. Nella scheda di votazione non deve essere riportato alcun nominativo di candidati alle varie cariche dell'Associazione. L'Associato votante può esprimere un numero di preferenze a sua discrezione, entro il limite degli spazi contrassegnati nella scheda. Nella scheda,



L'associato, per esprimere il proprio voto, deve trascrivere il nominativo del candidato o, alternativamente, indicare il suo numero d'ordine nella rispettiva lista ovvero riportare il nominativo di altro associato prescelto. Nella scheda di votazione, oltre all'indicazione delle preferenze (nominativo e numero d'ordine) null'altro può essere scritto sotto pena di nullità della stessa.

d) Per l'elezione del Collegio dei Revisori del Conto e del Collegio dei Proibiviri, è consegnata all'elettore una distinta scheda che deve contenere tanti spazi quanti sono i componenti di ciascun Organo collegiale da eleggere.

5. Possono essere eletti quali membri degli Organi collegiali della Sezione tutti gli associati ordinati, che risultino iscritti alla Sezione/Delegazione da almeno un anno, compreso quello in corso.

Non possono essere eletti nella carica di Revisori del Conto e, se eletti, decadono dalla carica, gli associati che siano parenti o affini, entro il quarto grado, del Presidente o degli altri membri del Consiglio Direttivo della Sezione stessa.

Non possono essere eletti come membri del Collegio dei Proibiviri o, se eletti, decadono dalla carica, gli associati che siano parenti o affini, fino al quarto grado del Presidente o degli altri membri del Consiglio Direttivo della Sezione stessa. Gli associati che siano parenti o affini fino al quarto grado non possono far parte dello stesso organo collegiale.

6. I lavori dell'Assemblea sono aperti dal Presidente o Commissario straordinario della Sezione o nominato o dal Presidente della Delegazione, uscenti. Questi, dopo aver controllato che gli associati intervenuti sono in regola con la quota associativa per l'anno in corso ed hanno diritto di voto, invita gli associati presenti ad eleggere, scelto fra di essi, il Presidente che dovrà dirigere i lavori dell'Assemblea che, comunque, non può essere scelto fra i candidati ad assumere cariche dell'associazione o loro parenti o affini, entro il quarto grado.

7. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale della seduta e due o quattro scrutatori secondo il numero dei votanti, per i quali valgono le stesse preclusioni indicate al precedente comma per il Presidente dell'Assemblea, dopo di che dà la parola al Dirigente uscente perché svolga la propria relazione sull'attività della struttura periferica e sul conseguimento della gestione, chiusa al 31 dicembre dell'anno precedente, di cui deve presentare il relativo bilancio, salvo che non sia stato precedentemente discusso e approvato, e il prospetto dei dati contabili della

gestione dell'anno in corso, fino alla data dell'Assemblea, corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Successivamente, secondo gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea dirige la discussione, fissa le modalità per le operazioni di voto, apre le operazioni di voto, vigila sullo spoglio delle schede effettuato dagli scrutatori, consolidando o annullando le schede scrutinate e procede alla proclamazione dei risultati. Infine, firma il relativo verbale intimamente al Segretario.

9. In merito alle operazioni di voto valgono le seguenti norme:

a) al Presidente dell'Assemblea devono essere forniti i mezzi opportuni per lo svolgimento delle elezioni.

Nella sala deve essere disposta un'urna (cassetta convenientemente sigillata con finestratura) per raccogliere le schede di votazione. Il Presidente dell'Assemblea verifica i sigilli dell'urna e, insieme con gli scrutatori, organizza e sorveglia la votazione, facendo identificare gli elettori, prima che siano imbandite le loro schede personali. I votanti, prima della votazione, devono apporre la firma, in corrispondenza del loro nome sull'apposito elenco degli associati aventi diritto di voto.

Il presidente dell'Assemblea deve porre ogni cura per mantenere la segretezza del voto. Le operazioni elettorali devono essere, in ogni caso, protratte ed esaurite fino all'orario indicato nella comunicazione di invito a partecipare all'Assemblea, fermo restando che gli associati presenti in aula a detta ora, hanno titolo ad espletare il diritto di voto. Debole attenzione deve essere posta da parte del Presidente dell'Assemblea per impedire manomissioni fino a che non sia espletato lo scrutinio. Questo deve avvenire in luogo appartato sotto la sorveglianza dello stesso Presidente, il quale deve accertarsi che gli scrutatori controllino il numero e la validità delle schede votate ed effettuino uno scrupoloso conteggio dei voti, in modo da evitare qualsiasi errore.

Ove le operazioni di spoglio non possano essere compiute in continuazione, il Presidente dell'Assemblea provvede, nel corso delle interruzioni, a conservare, sotto la sua responsabilità, l'urna, sigillandone anche la finestratura e a dare disposizioni per il completamento delle operazioni sospese. I sigilli dell'urna devono recare le firme del Presidente e degli scrutatori.

Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente dell'Assemblea procede a comunicare pubblicamente i risultati consegnando al Presidente uscente della Sezione, in pacco sigillato con firma sua e degli scrutatori, le schede e tutto il materiale della votazione. Il pacco come sopra sigillato deve essere conservato presso la Sezione per



almeno quindici giorni dalla data di proclamazione dei risultati delle votazioni, per rispondere ad eventuali contestazioni. Trascorso il suddetto termine non è più ammesso alcun reclamo.

b) I risultati dello scrutinio debbono essere riportati nel verbale dell'Assemblea, da conservarsi nella raccolta della Sezione; in detto verbale debbono essere riportati:

*i nominativi degli associati candidati ad assumere la carica di Consiglieri di Sezione con a fianco di ciascuno di essi indicato il numero dei voti riportati.

*il numero dei voti riportati dall'associato candidato a Presidente e quello delle schede bianche.

*tutti i nominativi degli associati che hanno riportato voti e per il Collegio dei Revisori dei Conti e per il Collegio dei Proibitori, con accanto il numero dei voti da ciascuno di essi riportati.

c) Il Presidente dell'Assemblea provvede a comunicare i risultati delle votazioni agli associati per consentire agli stessi l'insediamento nei rispettivi Organi Collegiali.

d) In caso di non accettazione dell'incarico da parte di uno o più eletti comunicata per iscritto, subentrano automaticamente nell'ordine i primi esclusi delle rispettive liste di incarico.

e) ove non sia possibile formare il nuovo Consiglio Direttivo di Sezione o il Collegio dei Revisori dei Conti per rinuncia o mancanza di eletti nel numero necessario, le votazioni sono annullate. In tal caso, gli Organi collegiali uscenti restano in carica per l'ordinaria amministrazione per un periodo massimo di 45 giorni, decorrenti dalla data di annullamento delle votazioni svolte, entro il quale il Presidente della Sezione dovrà convocare una nuova Assemblea per ripetere le elezioni di tutti gli organi collegiali.

f) ove non sia possibile costituire il Collegio dei Proibitori, il nuovo Presidente della Sezione indirà nuove elezioni parziali;

g) copia del verbale unitamente all'Assemblea nella quale sono state svolte le elezioni, con l'elenco degli associati che hanno riportato voti nelle liste dei tre Organi collegiali, deve essere trasmessa, entro o non oltre 10 giorni, alla Presidenza della sede centrale dell'AFPO, unitamente al verbale di insediamento dei nuovi Organi collegiali di Sezione, per la convalida delle procedure seguite, sendone conoscenza al Delegato Regionale se nominato.

Art. 7

Consiglio direttivo-Funzioni del consiglio direttivo-Presidente

(artt. 20-21-22 dello Statuto)

A

Presidente di Sezione

1. Il Presidente della Sezione ha le seguenti attribuzioni:

- a) mantiene i contatti con gli associati onde interessarli alla vita dell'Organizzazione;
- b) mantiene contatti con le Autorità locali, per un più efficiente inserimento della Sezione nella vita pubblica della propria città;
- c) mantiene i contatti con la Sede centrale dell'AFPD, informandola delle questioni di maggior rilievo, domandando istruzioni in quei casi in cui la guida del Regolamento può sembrare insufficiente, richiedendo l'interessamento e l'appoggio nelle relazioni con le Amministrazioni dello Stato o altri Enti pubblici; rappresenta la necessità di contributi finanziari per lo sviluppo delle proprie attività istituzionali e lo informa dei programmi da svolgere;
- d) mantiene i contatti con il Delegato regionale se nominato, al quale fornisce la propria collaborazione;
- e) amministra e gestisce i fondi della Sezione secondo le norme contenute nello Statuto e nel presente Regolamento, per il conseguimento delle finalità statutarie; ordina le spese nel limite di somma assegnata per ciascun titolo del bilancio di previsione e sottopone alla verifica dei Revisori dei Conti i bilanci annuali prima dell'approvazione da parte del Consiglio Direttivo di Sezione e dell'Assemblea degli associati e quindi il trasmette alla Sede centrale dell'AFPD;
- f) trasmette alla Sede centrale dell'AFPD, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione annuale sull'attività svolta nell'anno precedente, al fine di dare un quadro esatto e globale della propria attività nell'ambito degli scopi statutarie;
- g) vigila sull'andamento dei settori affidati ai Consiglieri;
- h) dirime le eventuali controversie che possono sorgere in seno alla Sezione, fra i non associati e con gli associati, agendo con equità e spirito pacificatore, nell'osservanza dei principi etici, di solidarietà fra gli associati, sanciti dallo Statuto e dal presente Regolamento;
- i) come titolare dell'azione disciplinare prende i provvedimenti o attiva le procedure previste;
- l) organizza servizi di segreteria e di cassa che tengono aggiornati i propri registri, tra cui obbligatoriamente il Libro degli associati, il Registro di Cassa, l'inventario dei beni patrimoniali mobili e immobili, e la Raccolta cronologica dei verbali della Sezione (verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, dei passaggi di consegna, ecc.);
- m) è responsabile dell'uso formale e della buona efficienza dell'indirizzo di posta elettronica istituzionale e del portale;
- n) mantiene le relazioni con le altre strutture periferiche dell'AFPD ed è responsabile dell'accoglienza;
- o) può avvalersi di collaboratori volontari che prestano la



loro opera gratuitamente senza vincoli di lavoro subordinato. Agli stessi, egli potrà corrispondere per le attività svolte, se autorizzato dal CDA, rimborsi nella misura stabilita dalle norme vigenti.

2. In caso di inadempienza dei preveduti doveri di cui al precedente paragrafo 1, il Presidente della Sede centrale dell'AFPD contesta al Presidente di Sezione le inadempienze accertate e gli fissa un termine per presentare le proprie giustificazioni a disarcio.

Il Presidente della Sede centrale dell'AFPD, valutate le argomentazioni addotte, sentito il parere del Delegato Regionale se nominato, può proporre al Consiglio Direttivo della Sede centrale dell'AFPD la decadenza dalle cariche di Presidente della sezione/delegazione.

3. Il Presidente della Sezione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente. Nelle sedute del Consiglio Direttivo di Sezione, in caso di parità di voti, prevale la parte cui è andato il voto del Presidente.

B

Consiglio Direttivo di Sezione (funzioni e attribuzioni)

1. Nella seduta di insediamento, il Presidente della Sezione neo eletto assume la presidenza del Consiglio Direttivo; assegna ad uno dei Consiglieri presenti l'incarico di redigere il verbale della riunione; successivamente attribuisce le cariche.

Sono obbligatorie le seguenti cariche: Vicepresidente, Segretario, Tesoriere.

Non sono ammessi abbinamenti dei presenti incarichi obbligatori, tranne quello di Vice Presidente.

Tuttavia, nel caso di Consiglio Direttivo composto da tre Consiglieri, anche la carica di Presidente non è abbinabile ad altro incarico.

2. Il Consiglio Direttivo di Sezione è convocato dal Presidente della Sezione, direttamente o su richiesta di almeno due Consiglieri, e svolge i seguenti compiti:

a) discute i bilanci annuali della Sezione presentati dal Presidente, prende visione delle rispettive relazioni dei Revisori dei Conti, e dà il proprio benestare perché siano sottoposti all'approvazione dell'Assemblea degli associati;

b) coordina il Presidente nell'azione direttiva della Sezione secondo il programma approvato dall'Assemblea degli associati, promuovendo attività istituzionali, manifestazioni culturali, sportive, ambientali e ricreative per incrementare la diffusione e la conoscenza dell'AFPD e procurarle il maggior numero di aderenti;

c) discute gli argomenti che sono all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale degli associati fornendo al proprio rappresentante suggerimenti per un eventuale intervento;

d) elabora il regolamento interno di Sezione, secondo le linee indicate dalla Sede centrale dell'AFPD, fissando i

crittori di frequenza della sede dell'Associazione;
e) determina, in relazione al bilancio preventivo, la base delle quote dell'Associazione e supplementari;

f) determina l'ammissione o meno delle domande di iscrizione di nuovi associati;

g) verifica la legittimità della richiesta di convocazione dell'Assemblea degli associati, presentata da almeno un decimo degli associati ordinari iscritti alla Sezione;

3. I membri del Consiglio Direttivo di Sezione sono solidalmente responsabili delle deliberazioni prese collegialmente, salvo che non abbiano fatto verbalizzare il proprio dissenso, rendono conoscenza al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti se la delibera concerne questioni di carattere amministrativo. Essi sono singolarmente responsabili del buon andamento del settore cui sono preposti.

11. Consigliere che per due volte consecutive non interviene alle riunioni del Consiglio Direttivo di Sezione, ufficialmente convocato dal Presidente, decade dalla carica dell'Associazione.

Nel caso in cui un Consigliere non assolva con la dovuta diligenza l'incarico affidatogli e liberamente assunto in seno alla Sezione, può essere sostituito, nell'incarico da un altro Consigliere con provvedimento del Presidente.

4. L'attività di ogni settore dell'organizzazione interna della Sezione affidata a un Consigliere, in stretto rapporto con il Presidente, deve essere strettamente inserita in quella generale della struttura periferica di cui detto settore è parte integrante e vitale per il conseguimento delle finalità statutarie.

5. E' assolutamente vietato ai membri dei Consigli Direttivi di Sezione e ai loro familiari di svolgere, nell'ambito della Sezione, attività lucrative di qualsiasi natura, salvo i rimborsi spese stabiliti dal Consiglio direttivo.

6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo di Sezione devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nel quale devono essere riportate le singole votazioni dei Consiglieri sugli argomenti messi in discussione. Il verbale della riunione deve essere redatto seduta stante e approvato dal Consiglio per attestarne la conformità allo svolgimento dei lavori, riportando in calce la formula "letto, confermato e sottoscritto". Ove ciò non sia possibile per giustificati motivi, il verbale stesso deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio come primo atto della seduta successiva.

Copia del verbale della riunione di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo di Sezione, contenente l'attribuzione delle cariche fra i Consiglieri eletti, e copia del verbale della riunione nella quale si procede a modifiche nelle



composizione del

Consiglio per sostituzione di Consiglieri dimissionari e altro, deve essere trasmessa al più presto, per la ratifica, alla Sede centrale dell'AFAC, dandone conoscenza al Delegato Regionale se nominato.

Tutti i verbali del Consiglio Direttivo di Sezione devono essere raccolti in apposito registro debitamente numerato e sigillato in ogni pagina dal Presidente e dal Segretario, o raccolti cronologicamente in fogli mobili debitamente firmati e numerati.

Dello dell'incarico del Consiglio Direttivo di Sezione, avendo carattera generale, deve essere data conoscenza a tutti gli associati nel modo ritenuto più opportuno.

Art. 8

Collegio dei Revisori

(art. 23 dello Statuto)

Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'Organo collegiale di controllo della Sezione, il quale svolge in piena autonomia il mandato conferitogli dall'Assemblea degli associati, esercitando le proprie funzioni di sindacato sulla gestione finanziaria, contabile e patrimoniale.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta di insediamento, dopo le elezioni, nomina il proprio Presidente, il suo vice ed il segretario.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti che per due volte consecutive non intervengono alle riunioni del Collegio stesso o non assolvono le mansioni individuali loro affidate, decadono dalla carica.

3. I Revisori dei Conti possono partecipare a qualunque seduta del Consiglio Direttivo di Sezione, senza diritto di voto, ma ne hanno l'obbligo quando all'ordine del giorno sono contemplate questioni finanziarie, contabili, patrimoniali e di bilancio. Essi possono altresì partecipare all'Assemblea degli associati, con l'obbligo di astenersi dal voto, quando si tratti di materia di loro competenza.

4. Nel caso in cui il Collegio dei Revisori dei Conti debba essere parzialmente rinnovato per la sostituzione dei suoi componenti, avendo esaurito i nominativi dei revisori supplenti, il Presidente della Sezione convoca l'Assemblea degli associati per indire nuove elezioni parziali intese a reintegrare detto Organo collegiale.

5. I Revisori dei Conti sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.

Art. 9

Collegio dei Proibiviri

(art. 24 dello Statuto)

Collegio dei Proibiviri di Sezione

1. Il Collegio dei Proibiviri è l'Organo disciplinare della Sezione, al quale svolge il mandato conferitogli dall'Assemblea degli associati, in piena autonomia, con le più ampie facoltà inquirenti, su:

a. le controversie fra gli associati della Sezione o fra associati e la dirigenza della Sezione, che rivestano carattere di particolare gravità che esorbitino dalla competenza del Titolare della Sezione;

b. le azioni ed i comportamenti degli associati, ritenuti possibili di azione disciplinare;

2. Il Collegio dei Proibiviri, nella seduta di insediamento, dopo la elezione, nomina il proprio Presidente, il suo vice e segretario.

I membri che per due volte consecutive non intervenzano alle riunioni del Collegio dei Proibiviri possono essere dichiarati decaduti dalla carica con provvedimento del Consiglio Direttivo di Sezione, su proposta del Presidente, e sono sostituiti con i supplenti;

3. Le decisioni ed i provvedimenti adottati dal Collegio dei Proibiviri di Sezione, dovranno essere comunicati al Titolare della Struttura per la notifica del provvedimento all'interessato.

4. Il Collegio dei Proibiviri espleta le sue funzioni fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica.

5. Quando il Collegio dei Proibiviri di Sezione debba essere parzialmente rinnovato per la sostituzione dei suoi componenti, avendo esaurito i nominativi dei proibiviri supplenti, il Presidente della Sezione convoca l'Assemblea degli associati per indire nuove elezioni parziali intese a reintegrare detto Organo collegiale.

Art. 10

Organi di controllo e revisione legale dei conti

(artt. 25 e 26 dello Statuto)

Organo di controllo

L'assemblea, quando previsto per legge (art. 30 d. lgs. 117/17), delibera l'istituzione di un organo di controllo monocratico ovvero di un organo di controllo collegiale composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

Al componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei



componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo assolve inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolti particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d. lgs. 117/17, ed attesta che il bilancio dell'Associazione, laddove necessario, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d. lgs. 117/17. Il bilancio dell'Associazione dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'associazione e su determinati affari.

Revisione legale dei conti

Sulvo quanto previsto dall'articolo 25, l'assemblea, quando previsto per legge (art. 31 d. lgs. 117/17) deve nominare un revisore legale dei conti e una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 11

Istituzione delegazioni/sezioni

(art. 27 dello Statuto)

1. Il Presidente della sede centrale dell'AFPD-Palermo, su richiesta di un gruppo promotore che desidera associarsi, può, previa istruttoria, proporre al Consiglio Direttivo della sede centrale dell'AFPD-Palermo l'istituzione di strutture periferiche dell'AFPD nelle località ove esistano concrete premesse per lo sviluppo delle varie attività istituzionali.
2. Per l'istituzione di una Delegazione dell'AFPD è richiesta l'adesione di un minimo iniziale di (7-20) associati ordinari e la disponibilità di una sede idonea per lo svolgimento delle attività istituzionali, e degli uffici di segreteria.
3. La trasformazione di una Delegazione in Sezione può essere richiesta alla Presidenza della sede centrale

dell'AFFD-Palermo quando il numero degli associati ordinari sia superiore a 20 iscritti. A tal fine, il Presidente della Delegazione, dopo l'approvazione della sede centrale dell'AFFD-Palermo, convoca l'Assemblea dei gli associati iscritti; con diritto di voto, per l'elezione dei componenti degli Organi collegiali direttivi, di controllo e disciplinari.

4. Le Sezioni e Delegazioni dell'AFFD costituiscono l'organizzazione periferica degli associati, attraverso la quale la Presidenza della sede centrale dell'AFFD-Palermo persegue gli scopi sanciti dallo Statuto.

5. Titolari o Dirigenti delle strutture periferiche sono il Presidente della Sezione o Delegazione e il Commissario straordinario se nominato.

Art. 12

Delegato regionale

(art. 28 dello Statuto)

1. Il Delegato regionale è il rappresentante del Presidente della sede centrale dell'AFFD-Palermo: egli svolge funzioni di coordinamento e controllo sulle strutture periferiche e di consulenza e consultazione nei confronti del Presidente della sede centrale dell'AFFD-Palermo.

2. La carica del Delegato regionale, di cui all'art. 28 dello Statuto, è incompatibile con qualsiasi altra carica dell'associazione, a garanzia di imparziale obiettività nello svolgimento della delicata funzione.

3. Il Presidente della sede centrale dell'AFFD-Palermo comunica la nomina del Delegato regionale alle strutture periferiche della relativa giurisdizione.

In tale occasione trasmette al Delegato regionale un attestato di nomina per i rapporti con le strutture periferiche della propria giurisdizione e con le Autorità locali. Alla cessazione della carica l'attestato deve essere restituito alla Presidenza della sede centrale dell'AFFD. La Presidenza della sede centrale dell'AFFD-Palermo fornisce altresì al Delegato tutte le informazioni necessarie su dette strutture periferiche perché possa svolgere le sue funzioni nel modo migliore.

4. Il Delegato regionale deve intrattenere con le strutture periferiche rapporti al fine di fornire consigli, facilitazioni nei contatti con le Autorità locali. La rappresentanza del Presidente della sede centrale dell'AFFD-Palermo.

5. Il Delegato regionale, fornisce informazioni sull'andamento delle Sezioni e Delegazioni della propria giurisdizione, in particolare per quanto concerne l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari.

6. Le Sezioni e Delegazioni devono offrire tutta la loro collaborazione al Delegato regionale e fornirgli le informazioni richieste, tenendolo al corrente sulle



principali attività dell'associazione svolte.

7. Al Delegato regionale, per gli incarichi espletati fuori della propria residenza, spetta il rimborso delle spese vive, documentate e approvate dal CU della sede centrale dell'AFPD-Palermo.

Art. 13

Commissario straordinario

(art. 34 dello Statuto)

1. La gestione commissariale di una Sezione deve essere intesa come un provvedimento eccezionale e transitorio che ha per scopo la riorganizzazione della Sezione stessa mediante il superamento delle difficoltà contingenti che hanno provocato detto provvedimento, al fine di poter indire al più presto le elezioni per la ricostituzione degli Organi collegiali.

2. Il Commissario straordinario è nominato dal Presidente della sede centrale dell'AFPD Palermo sentito il Consiglio Direttivo della sede centrale dell'AFPD Palermo, fra gli associati della Sezione stessa.

All'atto della nomina, la sede centrale dell'AFPD Palermo trasmette al Commissario Straordinario un attestato di nomina, per i rapporti con le Autorità locali. Al termine del mandato, l'attestato deve essere restituito alla sede centrale dell'AFPD Palermo.

Il Commissario svolge la sua attività nei limiti delle istruzioni ricevute e delle attribuzioni conferitegli dal presente regolamento.

3. Il Commissario straordinario, all'atto della sua nomina, si fa riconoscere dagli associati iscritti alla Sezione nel modo che ritiene più opportuno. Egli può scegliere fra gli associati, persone che volontariamente lo costringano nella sua opera di riordinamento e di rilancio della Sezione.

4. Durante il regime commissariale le Assemblee degli associati sono indette dal Commissario straordinario stesso o a richiesta di un decimo degli associati ordinari e assimilati maggiorenni iscritti alla Sezione, per discutere problemi, reperire fondi o studiare soluzioni idonee a riportare la struttura periferica ad una vita normale ed operosa in sintonia con l'Organizzazione, tenendone opportunamente informato il Delegato regionale se nominato.

L'Assemblea e le eventuali votazioni relative all'o.d.g. potranno svolgersi in modalità telematica ed il voto, nei casi di gravi e comprovate difficoltà sanitarie o a seguito di ordinanze che impediscono lo svolgimento dell'Assemblea in presenza, potrà essere esercitato in modalità telematica, anche nel caso di votazioni a scrutinio segreto utilizzando apposite piattaforme digitali.

Il Commissario straordinario rende conto nella gestione direttamente alla

sede centrale dell'AFPD Palermo, sottoponendo alla sua approvazione i bilanci consuntivo e preventivo, dando conoscenza al Delegato regionale se nominato.

5. Quando ritiene che siano state superate le cause che consigliarono il passaggio della Sezione al regime commissariale, il Commissario straordinario propone alla sede centrale dell'AFPD Palermo la convocazione dell'Assemblea degli associati per l'elezione dei nuovi Organi collegiali;

6. Qualora rilevi l'impossibilità di superare le difficoltà per le quali venne sciolto il Consiglio Direttivo di Sezione e non vi siano le condizioni obiettive che assicurino il rilancio della Sezione, il Commissario straordinario propone al Presidente della sede centrale dell'AFPD Palermo lo scioglimento della struttura periferica.

Art. 14

Presidente della delegazione

(artt. 35-36 dello Statuto)

1. Le Delegazioni dell'AFPD devono essere intese come strutture temporanee, per diffondere i principi informatori dell'Organizzazione, conseguire le finalità e raggiungere le condizioni per trasformarsi in Sezione.

2. Il Presidente della Delegazione è nominato dal Presidente della sede centrale dell'AFPD Palermo, sentito il Consiglio Direttivo.

Ad esso viene rilasciato un attestato di nomina per i rapporti con le Autorità locali. Al termine del mandato o in caso di decadenza dalla carica, l'attestato dev'essere restituito alla sede centrale dell'AFPD-Palermo.

Il Presidente della Delegazione svolge la sua attività nei limiti delle istruzioni ricevute o delle attribuzioni conferitegli dal presente regolamento.

3. Il Presidente della Delegazione può scegliere fra gli associati persone che volontariamente lo coadiuvino nel suo compito e convocare gli associati per discutere questioni che ritiene utile risolvere collegialmente.

Il Presidente della Delegazione, alla chiusura dell'esercizio finanziario successivo all'anno di istituzione e negli anni seguenti, deve convocare l'Assemblea degli associati per svolgere la propria relazione sull'attività svolta e sulle prospettive di sviluppo, nonché per esporre i dati del bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso e presentare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Al termine del dibattito egli sottopone la relazione e i bilanci all'approvazione dell'Assemblea e in caso di voto favorevole a maggioranza, rimane confermato nella carica per un altro anno.

L'Assemblea e le eventuali votazioni relative all'o.d.g. potranno svolgersi in modalità telematica od in voto, nei



caso di gravi e comprovate difficoltà economiche e a seguito di ordinanze che impediscano lo svolgimento dell'Assemblea in presenza, potrà essere esercitata la modalità telematica, anche nel caso di votazioni a scrutinio segreto utilizzando apposite piattaforme digitali.

Ove l'Assemblea non approvi la relazione del Presidente e i bilanci, egli dovrà, seduta stante, richiedere mediante votazione a scrutinio segreto, cui parteciperanno solo gli associati ordinari presenti, avanzi dicte al voto la designazione di altro associato da proporre al Presidente della sede centrale dell'AFED-Palermo per la nomina a Presidente, in sua sostituzione.

Qualora il Presidente, per altro motivo, non voglia proseguire nell'espletamento del mandato, dovrà similmente procedere a richiedere la designazione di altro associato, nell'ambito di una Assemblea da tenersi entro trenta giorni dalla decisione.

Nel caso in cui il Presidente non voglia o non possa adempiere alle incombenze di cui sopra nei tempi prescritti, l'iniziativa verrà assunta dal Delegato Regionale se nominato.

L'Assemblea può essere altresì convocata per disposizione della sede centrale dell'AFED-Palermo o a richiesta di un decimo degli associati ordinari iscritti alla Delegazione.

Copia del verbale dell'Assemblea deve essere trasmessa, per i provvedimenti

conseguenti, alla sede centrale dell'AFED Palermo o per conoscenza, al Delegato regionale se nominato.

4. Allorché la Delegazione ha superato il numero di 20 associati ordinari e assimilati iscritti, il Presidente richiede alla sede centrale dell'AFED-Palermo di convocare l'Assemblea degli associati per la trasformazione in Sezione.

Amministrazione delle strutture periferiche

1. Le Strutture periferiche, per la gestione autonoma del loro patrimonio e delle proprie disponibilità finanziarie, e per l'adempimento degli obblighi da esse assunti nei confronti di terzi, ivi incluso eventuale personale dipendente, sono soggette a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti in materia assicurativa e tributaria.

2. Presidenti di Sezione, come amministratori delle strutture periferiche, sono soggetti al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, cui devono sottoporre i propri libri contabili, per l'accertamento della regolarità delle scritture e per le verifiche periodiche di cassa.

3. I Presidenti di Sezione e Delegazione assumono la responsabilità di gestione di cose altrui e sono, perciò, obbligati a rendere annualmente il conto della propria gestione all'Assemblea degli associati, mediante la

presentazione del bilancio consuntivo, finanziario e patrimoniale, chiuso al 31 dicembre di ciascun anno. Nessi sono altresì tenuti a presentare all'Assemblea degli associati della struttura periferica il bilancio preventivo per l'anno successivo, con una relazione illustrativa dei programmi e delle realizzazioni che intendono perseguire con i fondi a disposizione. Non è ammesso che il bilancio preventivo chiuda in passivo, quindi tutte le spese debbano essere coperte dalle entrate.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, un prospetto dei dati contabili relativi alla chiusura dell'esercizio, firmato dal Dirigente della struttura periferica (e dai Revisori dei Conti, per le Sezioni), deve essere inviato alla sede centrale dell'AFPD-Palermo per la vigilanza sull'impiego dei fondi disponibili ai fini del conseguimento delle finalità istituzionali dell'Organizzazione. Del pari entro il 30 settembre deve essere inviato alla sede centrale dell'AFPD-Palermo copia del bilancio di previsione per l'anno successivo.

4. I Dirigenti hanno l'obbligo di destinare i fondi dell'associazione esclusivamente all'espletto degli scopi istituzionali e a far fronte alle spese funzionali della struttura periferica e devono contenere le spese entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

5. Il fondo di gestione delle strutture periferiche è costituito da tutti i proventi di loro competenza.

Gli introiti sono costituiti normalmente dalle quote di associazione degli associati ordinari delle quote associative e supplementari, da eventuali elargizioni di Amministrazioni pubbliche locali o private o Enti pubblici, nonché da proventi di autofinanziamento.

6. Presso le Sezioni, il Consigliere che riveste l'incarico di Tesoriere è preposto, quale Organo esecutivo, ai servizi amministrativi, contabili e di cassa della struttura periferica e risponde del suo operato al Presidente ed al CD.

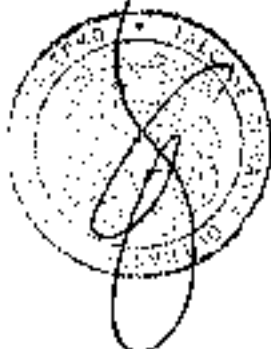
Egli è responsabile della corretta tenuta dei registri contabili obbligatori: registro di cassa, inventario dei beni mobili e immobili, ed ogni altro previsto dalle norme tributarie e previdenziali.

7. I fondi liquidi, eccedenti le minute esigenze di cassa, debbono essere versati presso un Istituto bancario di diritto pubblico o presso un Ufficio postale in un conto intestato alla struttura periferica.

Non sono ammesse speculazioni di sorta con i fondi dell'associazione.

8. In nessun caso le strutture periferiche possono utilizzare fondi che debbono essere versati alla sede centrale dell'AFPD-Palermo.

Contravvenire a tale norma, dello Statuto, da parte del



Dirigente di una struttura periferica è attivo di deplorazione e di sospensione dalla carica fatto salva l'azione giudiziaria.

9. In caso di scioglimento di una struttura periferica, il Presidente o Commissario straordinario deve compilare il bilancio consuntivo, finanziario e patrimoniale, per la determinazione dell'attivo netto patrimoniale.

Non è ammessa alcuna suddivisione fra gli associati di eventuali fondi liquidi o proventi da alienazione dei beni patrimoniali della struttura stessa.

10. I Presidenti delle Sezioni, previa delibera favorevole del Consiglio Direttivo, i Presidenti delle Delegazioni e i Commissari straordinari hanno facoltà di assumere personale per assolvere lavori di segreteria, di amministrazione, e istituzionali (operatori, psicologi, esperti ecc.) ed sono personalmente responsabili della scrupolosa osservanza delle norme di legge tributaria e dei contratti collettivi di lavoro di categoria vigenti, relativi al trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale assunto.

Tutte le competenze, i contributi previdenziali e assistenziali e l'accantonamento del fondo per il trattamento di fine rapporto sono a carico della struttura periferica.

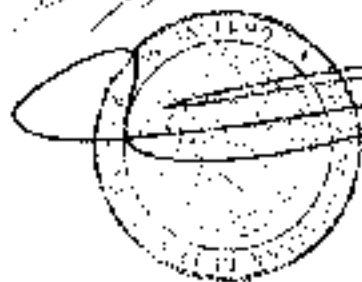
11. Ad eventuali collaboratori volontari, che prestano la loro opera senza vincoli di lavoro subordinato, possono essere corrisposti compensi, o rimborsi spese, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo di Sezione o dal Presidente di

Delegazione o Commissario straordinario, con l'osservanza delle vigenti norme fiscali.

12. I Dirigenti uscenti delle Sezioni e Delegazioni sono tenuti a dare le consegne ai Dirigenti subentranti quando cessano dalla carica; essi devono, in particolare, presentare un prospetto dei dati contabili della gestione dell'anno in corso, chiuso alla data del passaggio di consegna, e fornire tutte le dichiarazioni e i documenti relativi alla gestione amministrativa e contabile.

Di detta consegna dev'essere redatto un verbale da conservare nella raccolta della struttura periferica. Copia del verbale e del bilancio consuntivo deve essere inviata alla sede centrale dell'ASFD-Palermo e al Delegato regionale nominato.

Wm. H. Brown



Le presenti sono conformi all'originale munite delle pre-
scritte firme, conste di ~~sessantasei~~ pagine.

Si lascia a richiesta dell'interessato per uso
esemplare

Palermo li 13.11.1921

